



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 62 del 15.05.2025

COPIA

Oggetto: Atto di indirizzo relativo alla prosecuzione del Servizio di portierato presso la Sede comunale - Adesione convenzione stipulata dalla Regione Autonoma della Sardegna

L'anno duemilaventicinque il giorno quindici del mese di maggio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:20, si è riunita la Giunta Comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Assessori e Assessore:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretario Generale CANNAS MARIA ANTONIETTA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 15/10/2013 recante ad oggetto: *“Direttive appalto servizio di vigilanza e portierato della casa Comunale”*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 26/05/2020 recante ad oggetto: *“Adesione convenzione quadro stipulata dalla RAS Sardegna CAT “Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi” lotto 1 Sardegna sud - Atto di Indirizzo”*;
- la determinazione n. 503 del 04/05/2022 della Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti con la quale si era provveduto ad aderire alla Convenzione Cat Sardegna al fine di attivare il servizio di portierato presso la sede comunale;

Rilevato che il servizio di portierato di cui trattasi andrà a scadenza in data 14/06/2025;

Preso atto che:

- con determinazione rep. 998 prot. n. 10949 del 21/12/2023, rettificata con determinazione rep 114 prot. 1940 del 26/02/2024 la Direzione generale della Centrale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna ha indetto una gara avente ad oggetto: *“Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 suddivisa in dodici lotti per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato presso gli immobili delle amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna – Gara ANAC 9493980”*;
- con determinazione 203 prot. n. 2051 del 25/02/2025 la Direzione Generale della Centrale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna ha proceduto all’aggiudicazione del lotto 7, relativo al servizio di portierato, in favore dell’operatore economico Costituendo RTI Istituto di vigilanza Coopservice spa (mandataria) – Vedetta 2 Mondialpol spa (mandante);
- a seguito dell’aggiudicazione veniva pubblicata la convenzione n. 95 del 07/04/2025 – prot. n. 3611, allegata al presente atto, tra la Regione autonoma della Sardegna e la società Coopservice S.p.a. avente ad oggetto il servizio di portierato e servizi ausiliari per le tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della prefettura di Cagliari - Sardegna Sud (Escluse Aziende Sanitarie) – Lotto 7;
- come stabilito all’interno della sopra citata convenzione, le amministrazioni per tutta la durata della convenzione possono aderire per emettere ordinativi di fornitura;

Rilevato che il Comune di Sestu ha necessità di garantire la prosecuzione del servizio di portierato presso la sede comunale al fine di assicurare l’accoglienza degli utenti, la gestione degli ingressi, l’attività di vigilanza ed altre attività accessorie, secondo le modalità e gli orari del servizio meglio dettagliati all’interno del progetto allegato al presente atto;

Ritenuto pertanto opportuno incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali, Appalti e Contratti affinché proceda a predisporre gli atti necessari al fine di aderire alla suddetta convenzione relativa al servizio di portierato;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2025 “Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025/2027 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2025 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 267 del 2000";

Acquisito ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime;

DELIBERA

Di prendere atto della premessa che qui si intende integralmente riportata;

Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali, Appalti e Contratti affinché proceda alla predisposizione degli atti necessari al fine di aderire alla Convenzione n. 95 del 07/04/2025 – prot. n. 3611, allegata al presente atto, tra la Regione Autonoma della Sardegna e la società Coopservice S.p.a. avente ad oggetto il servizio di portierato e servizi ausiliari per le tutte le amministrazioni rientrate nel territorio di competenza della prefettura di Cagliari - Sardegna Sud (Escluse Aziende Sanitarie) – Lotto 7, accettando tutte le condizioni e patti ivi contenuti;

Di dare atto che la spesa presunta per l'avvio del servizio di complessivi € 103.403,17 IVA inclusa trova copertura finanziaria nel Titolo 1 – Missione 1- Programma 2 - Capitolo di spesa n. 370 del bilancio di previsione 2025/2027, con la seguente ripartizione:

- Esercizio 2025: € 18.867,61;
- Esercizio 2026: € 34.313,60;
- Esercizio 2027: € 34.775,98;
- Esercizio 2028: € 15.445,98;

Di dare atto che la spesa di € 15.445,98 imputabile all'esercizio 2028 rientra nella fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 183, comma 6 del D.lgs. n. 267/2000;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 62 del 15/05/2025

OGGETTO:

**Atto di indirizzo relativo alla prosecuzione del Servizio di portierato presso la Sede comunale
- Adesione convenzione stipulata dalla Regione Autonoma della Sardegna**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
F.to SECCI MARIA PAOLA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CANNAS MARIA ANTONIETTA**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Lì 27/05/2025



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Atto di indirizzo relativo alla prosecuzione del Servizio di portierato presso la Sede comunale - Adesione convenzione stipulata dalla Regione Autonoma della Sardegna

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 15.05.2025

IL RESPONSABILE

F.to Simone TROGA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 15.05.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Alessandra SORCE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

**CONVENZIONE QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA ARMATA, ALTRI SERVIZI E DI PORTIERATO PRESSO GLI
IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Edizione 3**

**Lotto 7 - Sardegna sud - Servizio di portierato e servizi ausiliari per tutte le
amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di
Cagliari (escluse le Aziende Sanitarie)**

CIG: A03EED6ED6

**Lotto 8 - Sardegna sud (settore sanità) Servizio di portierato e servizi ausiliari
per tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di competenza della
Prefettura di Cagliari.**

CIG A03EEDA227

L'anno duemilaventicinque, il giorno 7 del mese di Aprile

TRA

La Dott.ssa CINZIA LILLIU nata a Cagliari il 18.07.1971, C.F. LLLCNZ71L58B354E, la quale
interviene nella sua qualità di Direttore Generale della Centrale Regionale di Committenza,
domiciliata per la funzione presso la Direzione generale della Centrale regionale di committenza
con sede legale in Cagliari, Viale Trento, 69,

E

Il Sig. Gavino Satta nato a Uri (SS) il 26.07.1961 C.F. STTGVN61L26L503M, il quale interviene
(giusta procura rep. n. 63482 e rep. n. 63483 del 20.03.2025) nella sua qualità di procuratore
speciale dell'Impresa Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia
(RE), via Rochdale n. 5, CF – PI 03002460354 – REA n. RE - 331698 mandataria del RTI composto
altresì da Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., con sede legale in Como (CO), via G.B. Scalabrini n. 76,
CF-PI 00780120135 – REA n. CO - 165330 mandante (atto costitutivo a firma del notaio Giovanni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Aricò rep. n. 63526, raccolta n. 16432 del 28.03.2025), di seguito nominato, per brevità, anche **“Fornitore”**

PREMESSO CHE

- con determinazione rep. n. 998 prot. n. 10949 del 21.12.2023, rettificata con determinazione rep 114 prot. 1940 del 26.02.2024, il Direttore del Servizio Spesa comune della Centrale Regionale di Committenza ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 12 lotti per l'affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato presso gli immobili delle amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna come meglio specificato nel Capitolato tecnico, nei relativi allegati e nella documentazione di gara;
- ai fini dell'affidamento è stato applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023;
- con determinazione rep. numero 203 protocollo n. 2051 del 25.02.2025 il Direttore del Servizio Forniture e Servizi della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato il lotto 7 e il lotto 8 al costituendo RTI Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A (mandataria) - Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.(mandante) il quale, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e i servizi oggetto della Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti e lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;
- il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- il Fornitore, ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023, ha prestato la garanzia definitiva per il lotto 7 per un importo pari a € 3.542.583,00 e per il lotto 8 per un importo pari a € 1.964.343,92 e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- il Fornitore ha presentato il Patto di Integrità, firmato digitalmente per accettazione, allegato alla presente Convenzione;
- il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione appaltante nei propri confronti negli ultimi tre anni;
- il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta di aver preso visione e di uniformarsi ai principi e per quanto compatibili ai doveri di condotta previsti nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 e nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con D.G.R. n. 7/1 del 31.01.2025 e si impegna a darne diffusione al personale impegnato a qualsiasi titolo, anche professionale, nei servizi resi in favore delle Amministrazioni, pena la risoluzione della Convenzione;
- l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale regionale di committenza nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione;
- resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna delle stesse emessi;
- la presente Convenzione, compresi i relativi allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico e dei suoi allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Nell'ambito della Convenzione si intende per:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

- **Atti di Gara:** il Disciplinare, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato presso gli immobili delle amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
- **Amministrazioni:** le Amministrazioni, le Aziende sanitarie e le Aziende Ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura e presso le quali il Fornitore si impegna a prestare la fornitura ed i servizi richiesti;
- **Convenzione:** il presente Atto stipulato tra la Centrale Regionale di Committenza ed il Fornitore aggiudicatario, che regola i termini della fornitura attivata dalle Amministrazioni contraenti attraverso gli Ordinativi di Fornitura emessi con le modalità definite negli atti di gara.
- **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultati aggiudicatari/idoneo e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
- **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito nella sezione delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni impegnano il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi necessari per la durata della fornitura indicata nello stesso Ordinativo, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/>, dedicato e gestito dalla Centrale Regionale di Committenza, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione;
- **Offerta:** l'offerta del Fornitore presentata in gara per l'oggetto della fornitura di cui alla presente Convenzione;
- **Importo massimo spendibile:** si intende il valore complessivo aggiudicato per ciascun lotto di riferimento.

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura è regolata in via graduata:
 - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico e dai suoi allegati, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica dell'Aggiudicatario e da tutti gli allegati al Disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

- dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso della Convenzione /Ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 4 – OGGETTO

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato presso gli immobili delle Amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna. Più specificamente, la presente Convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di fornitura e delle successive richieste di fornitura, relative all'esecuzione del sopra citato servizio di cui al Lotto 7 - Sardegna sud - Servizio di portierato e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Cagliari (escluse le Aziende Sanitarie) e di cui al Lotto 8 - Sardegna sud (settore sanità) - Servizio di portierato e servizi ausiliari per tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Cagliari.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire il servizio definito dal presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi accessori e connessi secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica ed economica, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a € 39.314.731,20 IVA esclusa per il lotto 7 e pari a Euro € 21.799.814,70 IVA esclusa per il lotto 8.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

3. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Amministrazioni sono descritti nel Capitolato Tecnico e in tutti gli atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le quantità indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno previsto per la durata del servizio.
4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo della Convenzione, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione della Convenzione.
5. La Convenzione potrà essere prorogata, alle medesime condizioni, fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della CRC, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, previsto per ogni singolo lotto.
6. In casi eccezionali, l'Ordinativo di Fornitura può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella Convenzione.
7. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la CRC e per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore e costituisce le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni con l'emissione degli Ordinativi di fornitura da intendersi come vincolante per le Aziende stesse e per il Fornitore.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione delle Amministrazioni al sito.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti digitalmente dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore tramite il sito. Negli Ordinativi di Fornitura sarà indicato il valore del servizio oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6. Il Fornitore dovrà inoltre comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Centrale Regionale di Committenza con le stesse modalità di cui sopra.
3. È a carico di ciascun Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ADESIONE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura.
3. Preliminarmente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e ai fini dell'attivazione del servizio, le singole Amministrazioni inviano al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) contenente una sintetica descrizione dei servizi di vigilanza e portierato e di tutte le altre informazioni funzionali al servizio richiesto.
4. Il Fornitore, entro 3 giorni solari dalla data di ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura, ha l'obbligo di concordare con l'Amministrazione interessata la data del sopralluogo che dovrà comunque avvenire entro 10 giorni solari dalla data di richiesta.
5. Entro 15 giorni solari dal sopralluogo, pena l'applicazione delle penali, il Fornitore deve fornire all'Amministrazione interessata un Piano Dettagliato degli Interventi (PDI) coerente con quanto presentato in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica.
6. Contestualmente al Piano dettagliato degli interventi, il fornitore consegna all'Amministrazione il progetto di assorbimento redatto secondo le linee guida ANAC n.13 del 13.2.2019, atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'eventuale CCNL di riferimento, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto di assorbimento, anche a seguito della reiterazione della richiesta, determina l'applicazione delle penali e nel caso la risoluzione del contratto.
7. L'Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, può:
 - accettarlo e quindi procedere all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - inviare le proprie deduzioni al fornitore che deve riformulare un nuovo PDI recependo la richiesta di modifiche e inviarlo, modificato, entro i successivi 10 giorni solari, pena l'applicazione delle penali di cui all'Articolo 20.
8. A seguito dell'accettazione del Piano Dettagliato degli Interventi l'Amministrazione procederà con l'emissione di specifico Ordinativo di Fornitura.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

9. Il Piano si intende approvato trascorsi 10 giorni dalla ricezione da parte dell'Amministrazione oppure mediante comunicazione scritta dello stesso entro un termine inferiore. Si specifica che il Piano deve essere firmato dalle parti e costituisce l'allegato obbligatorio all'Ordinativo di Fornitura, regolando in tal senso i rapporti tra le parti unitamente all'Ordinativo di Fornitura e alla Convenzione stipulata;
10. Le modifiche al PDI, richieste dal Fornitore e/o dall'Amministrazione, devono essere preventivamente concordate, recepite e formalizzate mediante un Atto Aggiuntivo che dovrà essere allegato al PDI. La mancata comunicazione dell'avvenuta modifica di uno qualsiasi degli elementi sopra riportati (per es. cambio dei punti di consegna o dei percorsi dei mezzi di trasporto, ecc.) o il mancato recepimento delle modifiche concordate dà luogo all'applicazione delle penali di cui all'articolo 20.
11. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
12. Qualora non fosse possibile eseguire il servizio oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Amministrazioni contraenti entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
13. Per l'esecuzione del servizio indicato in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a eseguire il servizio con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato Tecnico e nell'offerta del Fornitore e nei luoghi esattamente indicati nella PDI.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, la presente Convenzione, escluse le eventuali opzioni, ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. La Convenzione potrà essere prorogata, alle medesime condizioni, fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della CRC, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, previsto per ogni singolo lotto.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
4. Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni contraenti avranno durata pari a 36 mesi a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo stesso.
5. La data di scadenza di eventuali Ordinativi di fornitura successivi al primo, emessi dalla medesima Amministrazione contraente, coinciderà con quella del primo Ordinativo di fornitura.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Conseguentemente tutti gli Ordinativi di fornitura emessi dalla stessa Amministrazione contraente avranno la medesima data di scadenza.

6. La Centrale regionale di committenza si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
7. In casi eccezionali, l'Ordinativo di Fornitura può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella Convenzione.
8. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinativi di fornitura per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
9. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura, soprattutto nel caso in cui i servizi vengano successivamente affidati ad altro operatore economico.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce la corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa emesso.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, della Centrale Regionale di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
5. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
6. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Centrale Regionale di Committenza, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di fornitura. Resta inteso che i concorrenti hanno indicato in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta.
7. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o rese più onerose dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni, nel rispetto di tutte le relative



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Centrale Regionale di Committenza, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
11. Resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.
12. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) eseguire le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, nel Piano dettagliato degli interventi e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - c) eseguire gli Ordinativi di fornitura, anche aggiuntivi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
 - d) attenersi alle disposizioni emanate dal Referente dell'Amministrazione per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell'Ordinativo di fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Referente;
 - e) organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l'Amministrazione contraente;
 - f) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - g) dotare il personale delle divise e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
 - h) manlevare e tenere indenne la Centrale Regionale di committenza, nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- i) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;
- j) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;
- k) essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli addetti o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
- l) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale Regionale di Committenza di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi Principali di fornitura;
- m) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi Principali di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- n) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Referente dell'azienda. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- o) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi Principali di fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

- p) mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di fornitura, i servizi e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Centrale Regionale di Committenza e/o delle Amministrazioni contraenti.
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Amministrazione contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.
 3. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Responsabile della Fornitura cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Amministrazione contraente come descritto nel capitolato tecnico.
 4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale Regionale di Committenza in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. In merito alle procedure di cambio d'appalto le parti dovranno applicare le procedure per il cambio d'appalto previste nei relativi Contratti Collettivi. La corretta adozione e applicazione delle disposizioni di cui sopra rappresenta una condizione indispensabile per la stipula della Convenzione.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
6. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali addetti di parti delle attività oggetto della Convenzione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

7. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Per l'esecuzione dei servizi richiesti in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Amministrazioni, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Amministrazioni, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.

ARTICOLO 12 – VERIFICA E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale regionale di committenza ed alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il controllo quali-quantitativo viene effettuato dal responsabile o suo delegato presso la struttura ordinante dell'Amministrazione. La verifica di conformità di cui a precedente comma si intende positivamente superata solo se la verifica abbia dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico e dei suoi allegati e dell'Offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità/collaudi sono a carico del Fornitore.
3. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Amministrazione contraente od a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, i controlli saranno ripetuti, con spese a carico del Fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Fornitore interessato.
4. La Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

ARTICOLO 13 - SERVIZI CONNESSI

1. Oltre ai servizi più strettamente collegati all'oggetto dell'appalto e descritti nel Capitolato tecnico, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel prezzo richiesto per l'erogazione del servizio. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel Capitolato tecnico, sono:

- **Servizio di Contact Center** (par. 7 del Capitolato tecnico);
- **Servizio di Reportistica** (par. 9 del Capitolato tecnico).

Il mancato rispetto dei termini prescritti nel Capitolato comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20.

ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura emessi per l'affidamento dei servizi oggetto della presente Convenzione sono calcolati sulla base dei prezzi indicati nell'Offerta economica di ciascun Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.
3. Tutti gli obblighi ed oneri del Fornitore derivanti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Inoltre, il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati salvo nei casi espressamente previsti nell'articolo 15 "Revisione Prezzi" e nell'articolo 16 "Rinegoziazione".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

5. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice civile).
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Amministrazioni contraenti da trasmettere a mezzo PEC.
7. La Centrale Regionale di Committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni.

ARTICOLO 15 – REVISIONE PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione della Convenzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.
2. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.
3. In particolare, l'istanza di revisione deve contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata di documentazione idonea a dimostrare gli effettivi aumenti sopravvenuti.
4. La revisione dei prezzi troverà applicazione a decorrere dall'adozione del provvedimento da parte della Stazione appaltante.
5. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione al fornitore e verranno pubblicate sul sito di SardegnaCAT nella sezione relativa alle Convenzioni stipulate della procedura di gara, entro massimo 7 (sette) giorni lavorativi dall'emissione del provvedimento. La revisione dei prezzi si applica ai nuovi Ordinativi ed alle prestazioni degli Ordinativi in corso non ancora eseguite



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

(ordini di beni emessi successivamente alla comunicazione ovvero servizi prestati successivamente alla comunicazione), a decorrere dalla data di comunicazione della CRC.

6. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite precedentemente alla data di approvazione della stessa.

ARTICOLO 16 - RINEGOZIAZIONE

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.
2. Sulla parte svantaggiata grava l'onere di fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo alla CRC il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. La CRC valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento alla stazione appaltante.
6. Il Fornitore deve informare la CRC non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.
7. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della CRC e delle Amministrazioni contraenti, le stesse avranno il diritto di risolvere la Convenzione e/o gli Ordinativi di Fornitura.
8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, la Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura potranno comunque essere risolti ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

ARTICOLO 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. I pagamenti sono effettuati ai sensi di legge.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amministrazione contraente è trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013; resta salva la facoltà per l'Amministrazione contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. Ai fini della validazione del servizio eseguito in ciascun periodo di riferimento, in sede di fatturazione il fornitore dovrà trasmettere al DEC dell'Amministrazione, per la definitiva autorizzazione, un report riepilogativo contenente tutte le indicazioni necessarie al monitoraggio del servizio erogato. La validazione del report da parte del DEC è condizione necessaria per l'emissione della fattura.
6. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato a: 1) Istituto di Vigilanza Coopservice Spa presso BPER con le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT97E0538712800000003776798. Gli ulteriori conti sono i seguenti: 2) Istituto di Vigilanza Coopservice presso Spa Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT71P0103012802000010200024; 3) Istituto di Vigilanza Coopservice Spa presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT69S0100512800000000009730; 4) Istituto di Vigilanza Coopservice Spa presso Intesa SANPAOLO S.p.A. con le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT41P0306912829100000007440; 5) Istituto di Vigilanza Coopservice Spa presso Banco BPM S.p.A. con le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT92R0503412800000000028996; 6) Istituto di Vigilanza Coopservice Spa presso Banco di Sardegna S.p.A. con le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT62I0101517200000070830877; 7) Istituto di Vigilanza Coopservice Spa Banco presso Posta S.p.A. con le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT96L0760112800001066726470; 8) Istituto di Vigilanza Coopservice Spa presso BPER con



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT97E0538712800000003776798; 9) Istituto di Vigilanza Coopservice Spa presso Unicredit Banca S.p.A. con le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT14N0200805364000106804553; 10) Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. presso BPER BANCA con le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT56C0538710902000042549296

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Amministrazione contraente o della CRC, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
10. L'Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni e/o dalla Centrale Regionale di Committenza, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla CRC e/o dalle Amministrazioni.

ARTICOLO 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al precedente comma 5 dell'art. 17 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale Regionale di Committenza e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale Regionale di Committenza.
7. L'Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Centrale Regionale di Committenza ed alla Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2 del D.lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Centrale Regionale di Committenza e della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
10. Sono dovuti dal Fornitore i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione della Convenzione, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle ulteriori prestazioni eventualmente affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione può trattenere qualunque somma maturata a credito del Fornitore in ragione delle prestazioni realizzate nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 19 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione si intende risolta di diritto per il Fornitore interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dello stesso che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 20 – PENALI

1. La Centrale Regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità della prestazione eseguita, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore, nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione, nel Capitolato tecnico, nel Piano Dettagliato degli Interventi, nell'Offerta tecnica ove migliorativa e nella restante documentazione di gara non imputabili all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale Regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penalità minime che la Centrale Regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:

Inadempienze	Penali
Irreperibilità del Gestore del Servizio o del suo sostituto.	€ 500,00 per ogni mancata reperibilità.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Inadempienze	Penali
Indisponibilità da parte del Gestore del Servizio o del suo sostituto, a partecipare ai sopralluoghi, richiesti dall'Amministrazione Contraente, per eventuali verifiche e controlli che si rendessero necessari per il corretto espletamento del servizio.	€ 500,00 per ogni giorno solare di indisponibilità
Mancato aggiornamento del Piano dettagliato degli Interventi nel corso della validità del OdF entro i termini definiti nel capitolato	€ 50,00 per ogni giorno solare di ritardo
Presenza di disservizi rilevati durante i controlli	€ 500,00 per ogni giorno di disservizio, decorrenti dalla comunicazione dello stesso, fino al ripristino delle condizioni ottimali.
Mancata comunicazione di uno sciopero del personale alle singole Amministrazioni e alla Centrale regionale di committenza	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata sostituzione degli addetti da parte del Fornitore entro i termini definiti nel capitolato	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata attivazione del Contact Center	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo.
Mancato invio alla Centrale Regionale di Committenza del report Trimestrale entro i termini definiti nel capitolato	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Mancata comunicazione del rapporto di servizio quotidiano entro i termini definiti nel capitolato	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Inadempienze	Penali
Mancata comunicazione del riepilogo dei fatti accaduti nel mese entro i termini definiti nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Mancata risposta alla RPF dell'Amministrazione entro i termini definiti nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Mancata effettuazione del sopralluogo entro i termini definiti nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Mancata presentazione del Piano Dettagliato degli Interventi entro i termini definiti nel capitolato	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata presentazione del nuovo Piano dettagliato degli interventi a fronte delle deduzioni del Direttore dell'esecuzione entro i termini definiti nel capitolato	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata attivazione dei servizi previsti nel PDI e formalizzati nell'OdF entro i termini definiti nel capitolato	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata attivazione del sistema informativo entro i termini definiti nel capitolato	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato invio della reportistica entro i termini definiti nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata erogazione della sessione di formazione sul funzionamento del sistema informativo entro i termini definiti nel capitolato	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Inadempienze	Penali
Mancata possibilità di generare la reportistica richiesta tramite l'utilizzo del Sistema informativo.	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla segnalazione
Mancato inserimento nel sistema informativo e messa a disposizione dell'amministrazione dei passaggi e delle sequenze ispettive entro i termini definiti nel capitolato	€ 100,00 per ogni mancato inserimento
Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo per interventi di manutenzione straordinaria rispetto ai tempi indicati nel capitolato	€ 100,00 per ogni ora di ritardo in caso di richiesta urgente, € 50,00 per ogni ora di ritardo negli altri casi
Ritardo nell'invio della dichiarazione di intervento e di spesa rispetto ai tempi indicati nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Ritardo nell'effettuazione dell'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria rispetto ai tempi indicati nel capitolato e/o nel piano di manutenzione	€ 150,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata presentazione delle attestazioni di avvenuta formazione, del personale addetto al servizio entro i termini definiti nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo per singolo dipendente
Ritardo nella presentazione del Registro degli eventi anomali relativamente alle attività di portierato rispetto ai tempi indicati nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Ritardo nella presentazione del resoconto annuale rispetto ai tempi indicati nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Inadempienze	Penali
Mancata presentazione del Progetto di Assorbimento entro i termini definiti nel capitolato	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo
Per ogni inadempienza relativa ai servizi oggetto dell'appalto relativi ai lotti dall'1 al 6 (vigilanza armata, trasporto valori, manutenzioni etc.) non contemplata nel capitolato.	€ 300,00 per ogni inadempienza
Per ogni inadempienza relativa ai servizi oggetto dell'appalto relativi ai lotti dal 7 al 12 (portierato) non contemplata nel capitolato.	€ 300,00 per ogni giorno di inadempienza

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione contraente o dalla Centrale Regionale di committenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto e a mezzo PEC, in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente o dalla Centrale Regionale di committenza, che hanno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale regionale di committenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. È fatta salva la facoltà per le Amministrazioni di non attendere l'esecuzione del servizio contestato e di rivolgersi a terzi per l'erogazione dello stesso, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

8. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
9. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
10. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di fornitura; mentre la Centrale Regionale di committenza potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
11. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o l'Amministrazione contraente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 21 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali ciascun Fornitore per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, ha costituito a favore della Centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale Regionale di Committenza. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla stessa.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla Centrale Regionale di Committenza i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale Regionale di Committenza.
7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale Regionale di Committenza.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la Centrale Regionale di Committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

ARTICOLO 22 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale Regionale di Committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale Regionale di Committenza, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.

ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni contraenti e/o la Centrale Regionale di Committenza potranno risolvere l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione con il Fornitore ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Amministrazione contraente e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione con il Fornitore inadempiente e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;
 - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza".
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, la Centrale regionale di committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- nel caso in cui almeno 3 (o numero diverso se del caso) Amministrazioni contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali", alla presente Convenzione, da parte delle Amministrazioni;
 - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" alla presente Convenzione;
 - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, di cui all'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore".
- 5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura di competenza a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della stessa Convenzione. In tal caso il Fornitore interessato si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
- 6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
- 7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione contraente e/o della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
- 9. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 24 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni contraenti e/o la CRC per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

- dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
 - iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - v. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione/Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. In caso di recesso di cui ai precedenti commi il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
6. L'Amministrazione contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
8. Qualora la Centrale regionale di committenza receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni, che potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 25 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Centrale regionale di committenza che delle Amministrazioni contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 Codice Civile.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, ricorre al subappalto.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni, alla CRC o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il subappalto è autorizzato dalla Centrale Regionale di Committenza. Ciascun Fornitore si impegna a depositare presso la Centrale Regionale di Committenza medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Centrale Regionale di Committenza non autorizzerà il subappalto. Il Fornitore deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Centrale Regionale di Committenza procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Centrale Regionale di Committenza e/o delle Amministrazioni contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Centrale Regionale di Committenza e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Centrale regionale di committenza potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni contraenti, l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023

ARTICOLO 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura di competenza, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Centrale Regionale di Committenza e/o delle Amministrazioni contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.

3. Le Amministrazioni contraenti e/o la Centrale Regionale di Committenza si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 29 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA/SERVIZIO

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Gavino Satta il Responsabile della Fornitura/Servizio con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Centrale Regionale di Committenza, nonché di ciascuna Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura/Servizio sono: numero 0792041111-113, cell. 347/7533686 indirizzo e-mail organizzazione.ss@vigilanzacoopservice.it PEC filialesassari@pec.vigilanzacoopservice.it – coopservicespa.vigilanza@legalmail.it
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura/Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale di committenza regionale nonché a ciascuna Amministrazione contraente.

ARTICOLO 30 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni contraenti sulla evoluzione tecnica del prodotto oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

ARTICOLO 31 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, Allegato 8 "Informativa per il Trattamento dei dati personali" allegato alla documentazione di gara.
3. La Centrale regionale di Committenza, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi delle Amministrazioni contraenti.
4. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa in allegato alla documentazione di gara, come sopra richiamato.
5. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale regionale di Committenza, da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, anche per via telematica, dei dati relativi alla rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi.
6. Ove in ragione dell'oggetto della presente Convenzione, il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
7. Il Fornitore si impegna a adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
8. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

9. Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l'“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: [070.606.5735](tel:070.606.5735) - mail: rpd@regione.sardegna.it - PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it

ARTICOLO 32 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 33 - SPESE AMMINISTRATIVE

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi con le Amministrazioni contraenti, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico delle singole Amministrazioni.

ARTICOLO 34 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI INSOLVENZA O IMPEDIMENTO DEL FORNITORE

1. Nei casi previsti dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023 la Centrale Regionale di Committenza interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle forniture se tecnicamente e economicamente possibile.

ARTICOLO 35 - FORO COMPETENTE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale Regionale di Committenza, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 36 - CLAUSOLA FINALE

- 1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, altresì dichiarano di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme, qualunque modifica scritta alla presente Convenzione; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3 Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Per la Centrale Regionale di
Committenza

Per il Fornitore



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il sottoscritto Gavino Satta, nella sua qualità di procuratore speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura), Articolo 8 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Revisione dei prezzi), Articolo 16 (Rinegoziazione), Articolo 17 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 19 (Trasparenza), Articolo 20 (Penali), Articolo 21 (Garanzia definitiva), Articolo 22 (Riservatezza), Articolo 23 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 24 (Recesso), Articolo 25 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 28 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 29 (Responsabile della fornitura/servizio), Articolo 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 34 (Procedura di affidamento in caso di insolvenza o impedimento del fornitore), Articolo 35 (Foro competente).Articolo 36 (Clausola finale).

Il Fornitore



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio spesa comune

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, SUDDIVISA IN
DODICI LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, ALTRI
SERVIZI E PORTIERATO PRESSO GLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI DEL
TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – EDIZIONE 3**

ID Gara ANAC n. 9493980

CAPITOLATO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

1	PREMESSA	4
2	GLOSSARIO.....	5
3	RUOLI PROFESSIONALI	6
4	CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE.....	7
5	SCIOPERI ED INTERRUZIONI	8
6	OBBLIGHI DEL PERSONALE.....	9
7	SERVIZIO DI CONTACT CENTER	9
8	SUBENTRO	10
9	REPORTISTICA VS LA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA	10
10	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E ALTRI SERVIZI – (LOTTI DALL’1 AL 6).....	11
10.1	DEFINIZIONI SPECIFICHE DEI LOTTI DALL’1 AL 6	11
10.2	OGGETTO.....	12
10.3	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.....	15
10.4	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA.....	18
10.5	SISTEMA INFORMATIVO	18
10.6	SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA DIURNA E NOTTURNA.....	19
10.7	GESTIONE DELLE EMERGENZE	23
10.8	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA.....	24
10.8.1	<i>SISTEMA ELETTRONICO DI RILEVAZIONE DELLE RONDE ISPETTIVE.....</i>	<i>26</i>
10.9	SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON PRONTO INTERVENTO	26
10.10	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA A DISTANZA CON PRONTO INTERVENTO	28
10.11	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	29
10.12	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI	31
10.13	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TECNOLOGIE INSTALLATE.....	31
10.13.1	<i>Impianti antiintrusione.....</i>	<i>35</i>
10.13.2	<i>Impianti di video sorveglianza</i>	<i>36</i>
10.13.3	<i>Impianti di trasmissione allarmi e assimilati</i>	<i>36</i>
10.14	REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI IN SUPPORTO ALLA VIGILANZA.....	37
10.15	FORMAZIONE	38
11	SERVIZIO DI PORTIERATO – (LOTTI DAL 7 AL 12).....	39
11.1	DEFINIZIONI SPECIFICHE DEI LOTTI DAL 7 AL 12	39
11.2	OGGETTO.....	39
11.3	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.....	43
11.4	ADDETTI AL PORTIERATO	46
11.5	FORMAZIONE	48
11.6	REPORTISTICA	48



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

12 PENALI RELATIVE A TUTTI I LOTTI.....49

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

1 PREMESSA

La Regione Autonoma della Sardegna, Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza, di seguito denominata anche “Stazione appaltante”, ha indetto una procedura aperta informatizzata per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e portierato presso gli immobili delle amministrazioni regionali

La gara è divisa in 12 (dodici) lotti, sia su base prestazionale (vigilanza armata, portierato), sia su base territoriale, per zone contigue del territorio regionale. Pertanto, si individuano i seguenti lotti:

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti

Numero lotto	Oggetto dell'appalto
Lotto 1 – Sardegna sud	Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Cagliari (escluse le Aziende Sanitarie)
Lotto 2 – Sardegna Sud (settore sanità)	Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Cagliari
Lotto 3 – Sardegna Est	Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi, e trasporto valori e per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Nuoro
Lotto 4 – Sardegna Ovest	Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi, e trasporto valori e per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Oristano
Lotto 5 – Sardegna Nord	Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Sassari (escluse le Aziende Sanitarie)
Lotto 6 – Sardegna Nord (settore sanità)	Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Sassari

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Numero lotto	Oggetto dell'appalto
Lotto 7 – Sardegna sud	Servizio di portierato e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Cagliari (escluse le Aziende Sanitarie)
Lotto 8 – Sardegna Sud (settore sanità)	Servizio di portierato e servizi ausiliari per tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Cagliari.
Lotto 9 – Sardegna Est	Servizio di portierato e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Nuoro
Lotto 10 – Sardegna Ovest	Servizio di portierato e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Oristano
Lotto 11 – Sardegna Nord	Servizio di portierato e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Sassari (escluse le Aziende Sanitarie)
Lotto 12 – Sardegna Nord (settore sanità)	Servizio di portierato e servizi ausiliari per tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Sassari.

2 GLOSSARIO

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

- **Stazione appaltante:** La Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna, che bandisce la presente procedura di gara;
- **Amministrazione Contraente:** l'Amministrazione contraente che utilizza la convenzione intesa come Agenzia/Ente regionale, Ente Regione, Azienda sanitaria del SSR, Comune, Provincia, etc...;
- **Fornitore:** l'aggiudicatario di ciascun lotto che stipula la relativa convenzione;
- **Gestore/responsabile del servizio:** referente del fornitore e coordinatore del servizio nei confronti dell'Amministrazione.
- **Referente Locale:** persona nominata dall'Amministrazione contraente come referente per ogni immobile o gruppi di immobili a supporto del Direttore dell'esecuzione;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- **Direttore dell'esecuzione (DEC):** persona nominata dall'Amministrazione contraente come responsabile dei contatti con il fornitore e gli esecutori dei servizi;
- **Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF):** il documento propedeutico all'attivazione del servizio inviato dall'Amministrazione al Fornitore e contenente le informazioni di dettaglio relative alle attività richieste;
- **Piano Dettagliato degli Interventi (PDI):** Il documento che il Fornitore è tenuto a predisporre comprendente la pianificazione e i dettagli dei servizi richiesti. Tale documento è soggetto all'approvazione da parte delle singole Amministrazioni contraenti;
- **Progetto di Assorbimento:** Il documento prodotto dal Fornitore atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'eventuale CCNL di riferimento, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)

3 RUOLI PROFESSIONALI

Di seguito vengono evidenziate i principali ruoli professionali previsti:

Responsabile/Gestore del servizio

Il responsabile del servizio è nominato dal Fornitore ed è il referente e coordinatore del servizio nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

Al responsabile del servizio sono delegati in particolare due funzioni:

- a) coordinamento delle attività e quindi ricevimento segnalazioni e chiamate da parte dell'Amministrazione;
- b) controllo delle attività effettivamente svolte, corretta fatturazione, fornitura di informazioni e reportistica.

Il Gestore del Servizio e il suo sostituto devono essere reperibili per tutta la durata dell'appalto, durante l'orario del servizio e 24 ore su 24 per le chiamate di emergenza in modo che nessuna operazione urgente possa essere ritardata per effetto della loro assenza.

Il Gestore del servizio dovrà garantire la propria disponibilità, segnalare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione dell'Amministrazione le cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento del servizio, comunicare tutte le sostituzioni di personale assente per ferie, malattia ecc. indicando il nominativo dell'addetto sostituto e l'orario di espletamento del servizio presso la struttura di riferimento.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

L'eventuale irreperibilità del Gestore del Servizio o del suo sostituto o l'indisponibilità a partecipare ai sopralluoghi, richiesti dall'Amministrazione Contraente, per eventuali verifiche e controlli che si rendessero necessari per il corretto espletamento del servizio comporterà l'applicazione della relativa penale.

Il nominativo ed i recapiti del Gestore del servizio, per ciascuna Amministrazione, devono essere noti al personale addetto al call center.

Direttore dell'esecuzione

Il Direttore dell'esecuzione è il rappresentante per l'Amministrazione contraente nei confronti del Fornitore.

E' nominato dall'Amministrazione Contraente con il compito di regolare i rapporti con il fornitore, monitorare e controllare la corretta esecuzione del servizio nel suo complesso, verificare e quantificare eventuali danni arrecati dagli operatori durante la prestazione del servizio. In casi particolari, per la quantificazione di detti danni, il Direttore dell'esecuzione potrà avvalersi di esperti nominati dall'Amministrazione.

Il direttore dell'esecuzione, su segnalazione del referente locale, potrà trasmettere in forma scritta al Gestore del Servizio eventuali variazioni che si rendessero necessarie per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione Contraente. Tali variazioni comportano una modifica al PDI che dovrà essere formalizzata dal Fornitore ed inviata all'Amministrazione Contraente entro 3 giorni solari, pena l'applicazione della penale. Tale atto aggiuntivo, sottoscritto dal RUP dell'amministrazione contraente, verrà allegato al PDI.

Referente Locale

E' nominato dall'Amministrazione Contraente e supporta il direttore dell'esecuzione nei rapporti con il fornitore, nel monitoraggio e nel controllo della corretta esecuzione del servizio per ogni immobile o gruppi di immobili a lui assegnati. Il nominativo del referente locale ed i relativi recapiti (posta elettronica e telefono) saranno comunicati al Fornitore prima dell'avvio del servizio. Nel corso dell'appalto, il referente locale segnala al direttore dell'esecuzione eventuali necessità (che comportano modifiche al PDI) relative agli immobili a lui assegnati.

4 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

L'attività di controllo è lo strumento a disposizione dell'Amministrazione per verificare l'efficacia del Servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni. Durante la predisposizione e/o l'erogazione dei Servizi, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sulla loro efficacia in termini di qualità

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti a verificare la piena e corretta esecuzione del servizio.

Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che, comunque, non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Tali controlli, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante l'orario delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore, riguarderanno, a titolo indicativo e non esaustivo:

- la verifica della puntualità nello svolgimento del Servizio (orari di Servizio),
- la verifica dell'operato degli addetti, in merito a:
 - utilizzo della divisa di lavoro;
 - utilizzo dei mezzi e delle attrezzature idonee;
 - adeguatezza del comportamento adottato.

Nel caso vengano riscontrate inadempienze durante i controlli, queste saranno comunicate tempestivamente al Gestore del Servizio, che dovrà provvedere all'immediata rimozione del disservizio fino al ripristino delle condizioni ottimali.

Le modalità per la gestione delle contestazioni (verbale di contestazione, contraddittorio, etc.) saranno stabilite tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore e riportate in un apposito verbale controfirmato da entrambi le parti.

Il persistere del disservizio comporterà l'applicazione della penale.

Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere annotati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l'applicazione delle penali, per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di non conformità.

5 SCIOPERI ED INTERRUZIONI

Qualora nel corso della durata degli Ordinativi di fornitura si verificano scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali del personale, le Amministrazioni opereranno sul canone mensile risultante dal Piano dettagliato degli interventi, le trattenute corrispondenti alle ore di servizio non prestato.

In caso di sciopero il Fornitore è tenuto a darne preventiva comunicazione (pena l'applicazione delle penali) alle singole Amministrazioni e alla Centrale regionale di committenza garantendo, comunque, per quanto possibile, lo svolgimento dei servizi minimi.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

6 OBBLIGHI DEL PERSONALE

Oltre a quanto successivamente ed espressamente previsto per ciascun servizio, tutto il personale addetto deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio nel suo complesso ed essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare e degli eventuali impianti tecnologici da utilizzare. Il personale sarà tenuto altresì a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste. Inoltre, il personale dovrà avere caratteristiche di provata capacità, onestà, moralità e dovrà essere disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e in particolare nei riguardi dell'utenza.

È facoltà dell'Amministrazione pretendere dal fornitore l'allontanamento dal servizio e la sostituzione dei propri dipendenti che durante lo svolgimento delle attività abbiano dato motivi di lagnanza o tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro e non rispettoso delle presenti direttive. Tale sostituzione dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione contraente pena l'applicazione delle penali

Il Fornitore ed il proprio personale incaricato saranno tenuti, durante l'esecuzione del contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 101/2018, delle ulteriori specifiche disposizioni emanate dalle singole Pubbliche Amministrazioni ed alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso.

7 SERVIZIO DI CONTACT CENTER

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione alle Amministrazioni contraenti, un numero di telefono (gratuito o a tariffazione geografica), un indirizzo e-mail ed una PEC che saranno attivi per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, ad eccezione dei giorni festivi.

Il servizio di Contact Center dovrà essere reso funzionante entro 15 (quindici) giorni solari dalla stipula della Convenzione e dovrà essere operativo per tutta la durata della stessa, pena l'applicazione delle penali.

Le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi al Fornitore per:

- Richiedere informazioni relative ai servizi compresi nella Convenzione,
- inoltrare reclami,
- Richiedere chiarimenti sulle fatturazioni,
- Richiedere informazioni sul funzionamento del sistema informativo proposto,
- etc.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

La mancata disponibilità per oltre un giorno del servizio di supporto e assistenza definito nel presente paragrafo comporta l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 4 "Schema di Convenzione".

A ciascuna richiesta di intervento/di assistenza effettuata dall'Amministrazione contraente, il Fornitore, previa registrazione della richiesta, dovrà assegnare e quindi comunicare all'Amministrazione stessa, contestualmente alla richiesta medesima, da eseguirsi con le modalità sopra indicate, un numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento), la data e l'ora di registrazione.

8 SUBENTRO

Alla scadenza della presente Convenzione, se il nuovo Fornitore sarà differente dal Fornitore uscente, quest'ultimo sarà tenuto a concordare con il subentrante il piano di dismissione graduale dei servizi, previa approvazione delle Amministrazioni contraenti.

Il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico, coordinandosi con Responsabile dell'esecuzione/Referente Locale dell'Amministrazione Contraente e con il Fornitore a cui è subentrato (in particolare, per il servizio di vigilanza armata collaborare al fine dell'attivazione dei collegamenti con la Centrale Operativa e impedire interruzioni nella gestione dei servizi).

In particolare, il Fornitore uscente dovrà rendersi disponibile a fornire tutte le informazioni e la collaborazione necessaria affinché la nuova gestione del servizio da erogare in favore delle Amministrazioni contraenti avvenga senza alcuna criticità e con soluzione di continuità.

9 REPORTISTICA VS LA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA

Il Fornitore deve inviare alla Centrale regionale di committenza, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali erogate; rimane ferma la facoltà per la Centrale regionale di committenza di richiedere al fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio. In particolare, i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Amministrazione contraente;
- numero dell'Ordinativo di fornitura generato dal sistema;
- valore dell'Ordinativo di fornitura;
- servizi richiesti dalle amministrazioni (suddivisi secondo lo schema riportato nell'allegato "Schema di offerta economica) e relative quantità erogate;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- valore delle fatture inviate alle Amministrazioni;
- ogni altra informazione richiesta dalla Centrale regionale di committenza

Inoltre, annualmente ed entro tre mesi dalla scadenza del contratto, il fornitore invia alla Centrale regionale di committenza un report con l'indicazione del personale impegnato nell'appalto. In particolare il report deve riportare, per ogni addetto impiegato nel servizio:

- il lotto di competenza
- il nome della ditta appaltatrice
- il nome dell'Amministrazione contraente
- la sede di lavoro
- il CCNL applicato
- la qualifica
- il livello di inquadramento
- la mansione
- la presenza di un impegno full time o part time
- la data di assunzione
- l'eventuale situazione di soggetto svantaggiato
- le ore da contratto settimanali
- la data di assunzione
- gli scatti di anzianità
- l'eventuale superminimo
- gli eventuali benefit

La reportistica prodotta deve essere fornita in un formato elettronico tale da garantirne l'elaborazione successiva da parte della Centrale di Committenza (es: file excel).

Il ritardato invio della reportistica entro i termini di cui sopra, comporterà l'applicazione della penale.

10 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E ALTRI SERVIZI – (LOTTI DALL'1 al 6)

10.1 DEFINIZIONI SPECIFICHE DEI LOTTI DALL'1 al 6

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- **Centrale Operativa:** centrale di controllo collegata alle G.P.G. situata presso la sede del Fornitore;
- **G.P.G.:** Guardia Particolare Giurata armata in uniforme in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata, secondo quanto stabilito dal Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza;
- **Obiettivo:** Il sito (complesso di massimo due edifici; edificio singolo, porzione di edificio, pertinenze e apprestamenti) presso cui il Fornitore esegue le prestazioni oggetto del presente Capitolato;
- **Punti di controllo:** punto in cui è presente il sistema di rilevazione elettronico di verifica delle attività di vigilanza ispettiva (orologi di controllo) ovvero altro sistema di registrazione dei passaggi;
- **Registro di Servizio:** registro sempre presente presso le postazioni di vigilanza fissa, nel quale le G.P.G. devono riportare tutti gli accadimenti particolari;

10.2 OGGETTO

Oggetto dei Lotti dall'1 al 6 è il servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi (manutenzione impianti di sicurezza e apparecchiature di sorveglianza) destinato alle Amministrazioni contraenti della Regione Sardegna, nonché il servizio di trasporto valori per le Aziende Sanitarie e le altre Amministrazioni che usufruiscono di tale servizio.

Tutte le attività oggetto dei lotti sono volte a garantire la vigilanza degli obiettivi, la sicurezza delle persone e la custodia degli immobili.

Le modalità di erogazione dei servizi oggetto dell'appalto dovranno essere conformi a quanto previsto dalla documentazione di gara e dai relativi Allegati nonché a quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.M. n. 269/2010 recante "Disciplina delle caratteristiche minime di progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti" e relativi allegati.

L'appalto ha per oggetto i servizi sottoelencati da erogare a carico del fornitore presso ciascuna Amministrazione Contraente che ne faccia richiesta:

- Vigilanza fissa diurna e notturna;
- Vigilanza ispettiva;
- Telesorveglianza con pronto intervento;
- Televigilanza con pronto intervento;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- Pronto intervento;
- Trasporto valori
- Servizio di realizzazione e/o manutenzione impianti.

I servizi di vigilanza armata devono essere espletati tramite personale abilitato all'esercizio dell'attività di vigilanza armata (Guardie Particolari Giurate – G.P.G.) ai sensi della normativa vigente (art. 134 del TULPS; D.M. n. 269/2010) ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale deve:

- godere della fiducia dell'Amministrazione Contraente;
- essere adeguatamente formato, addestrato e aggiornato professionalmente, come previsto al capitolo "Formazione";
- essere in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabili alle esigenze del servizio.

Durante l'orario di lavoro ogni G.P.G., ai sensi del D.M. 269/2010, deve:

- indossare sempre l'uniforme in dotazione (mantenuta in condizioni decorose);
- essere munita di pistola;
- portare ben visibile il tesserino di riconoscimento, riportante la denominazione dell'Istituto, la matricola o il nominativo, e una fotografia;
- annotare sull'apposito Registro, in modo esaustivo tutte le attività effettuate e qualunque anomalia o fatto riscontrato inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute. Sul Registro dovranno in ogni caso essere riportate la data, l'ora, il nome del personale di vigilanza intervenuto, orario di inizio e fine intervento, esito dell'intervento, il nome dell'eventuale responsabile dell'Amministrazione contattato.

In ogni caso, al termine del turno di lavoro, nell'espletamento di qualsiasi servizio di vigilanza oggetto del presente capitolato (fissa, ispettiva, etc.), il personale di vigilanza dovrà redigere un rapporto di servizio quotidiano, che evidenzia quanto accaduto nel corso dell'orario di riferimento; il rapporto dovrà elencare nomi, fatti e circostanze che possano avere avuto rilievo sia per la sicurezza delle strutture sia sulla regolarità del servizio medesimo.

Il rapporto di servizio quotidiano dovrà pervenire al Referente Locale entro le ore 9:00 del giorno successivo; tale rapporto dovrà comunque riportare l'indicazione dell'assenza di fatti rilevanti.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Entro 5 giorni dalla fine di ogni mese, dovrà invece essere inviato al Referente Locale il riepilogo dei fatti accaduti nel mese di riferimento e l'indicazione dei giorni in cui non si sono verificati fatti rilevanti.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati determina l'applicazione di una penale.

Qualora le prestazioni siano svolte presso il Pronto Soccorso delle Aziende Sanitarie, le G.P.G. devono assicurare lo svolgimento del servizio garantendo un livello maggiore di accortezza e di diligenza.

Il Fornitore deve dotare le G.P.G., oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente, di almeno quanto segue:

- Smartphone o tablet e cercapersone, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio e con possibilità di scattare fotografie, in grado di effettuare telefonate di servizio e di accedere da remoto alle funzionalità del Sistema Informativo.
- Radio ricetrasmittente;
- Dispositivo portatile, azionabile automaticamente o a mano, in grado di lanciare un segnale di soccorso in caso d'infortunio o altro evento in cui sia richiesto un intervento di soccorso;
- Eventuale giubbotto antiproiettile e torcia.

Le G.P.G. dovranno essere costantemente collegate via radio con la Centrale Operativa ovvero mediante strumentazione diversa, con le modalità descritte nell'Offerta tecnica.

Per l'espletamento dei servizi, ovvero qualora si rendesse necessario, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle G.P.G. un automezzo avendo cura che:

1. il mezzo sia immediatamente riconoscibile mediante targhe adesive da porsi su tutti i lati del suddetto automezzo;
2. nel corso delle ispezioni la velocità dell'automezzo sia a cosiddetto "passo d'uomo";
3. l'automezzo sia dotato di:
 - luce lampeggiante, da mantenersi accesa durante le operazioni di vigilanza, e di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, esterno orientabile;
 - un estintore a polvere omologato e una cassetta di primo soccorso;
 - collegamenti radio alla Centrale Operativa del Fornitore;
4. l'automezzo sia regolarmente assicurato contro danni a persone e cose.

Al personale addetto al servizio di vigilanza armata è affidata, inoltre, la custodia delle chiavi degli Obiettivi qualora prevista nel Piano Dettagliato degli Interventi.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Il Fornitore deve garantire, per tutta la durata contrattuale, un dimensionamento dell'organico di personale adeguato all'espletamento dei servizi richiesti dalle Amministrazioni contraenti negli Ordinativi di Fornitura.

10.3 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Le Amministrazioni contraenti interessate al servizio di vigilanza armata, dovranno inviare al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), nella quale dovranno inserire tutte le informazioni di dettaglio relative alle attività richieste.

Inoltre, alla RPF, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione della clausola sociale, l'Amministrazione dovrà allegare un documento con i dati relativi al personale eventualmente da assorbire, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 36 2023 e s.m.i., secondo le indicazioni previste nel CCNL di riferimento.

A titolo esemplificativo le Amministrazioni contraenti dovranno indicare nella RPF:

- le sedi presso cui il servizio andrà svolto con l'indicazione dell'ubicazione degli immobili,
- una sintetica descrizione dei servizi richiesti e delle caratteristiche specifiche per ogni servizio,
- gli orari di avvio e chiusura dei servizi,
- le informazioni su eventuali rischi specifici,
- le procedure interne previste per l'espletamento delle attività richieste
- quant'altro ritenuto necessario indicare.

Si specifica che la Richiesta Preliminare di Fornitura è propedeutica all'attivazione del servizio.

Il Fornitore, entro 3 giorni solari dalla ricezione della RPF, ha l'obbligo di concordare con l'Amministrazione Contraente la data del sopralluogo che dovrà comunque avvenire entro 10 giorni solari dalla ricezione della Richiesta, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Contraente.

Tali sopralluoghi presso gli immobili indicati dall'Amministrazione Contraente hanno il fine di accertare la consistenza, lo stato e le caratteristiche degli Obiettivi, degli impianti di sicurezza ivi installati, nonché di raccogliere tutte le informazioni necessarie alla definizione del rischio criminoso degli Obiettivi e, pertanto, del perimetro oggetto del contratto. In tale occasione, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore il nominativo del Referente Locale.

Entro 15 giorni solari dal sopralluogo, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà fornire alla stessa un Piano Dettagliato degli Interventi, conforme a quanto presentato in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Contestualmente al Piano dettagliato degli interventi, il fornitore consegna all'Amministrazione il progetto di assorbimento redatto secondo le linee guida ANAC n.13 del 13.2.2019, atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'eventuale CCNL di riferimento, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto di assorbimento, anche a seguito della reiterazione della richiesta, determina l'applicazione delle penali e nel caso la risoluzione del contratto.

In caso di ritardo della risposta alla RPF dell'Amministrazione, dell'effettuazione del sopralluogo o della presentazione del Piano Dettagliato degli Interventi, saranno applicate le penali.

Il Piano dettagliato degli interventi comprenderà almeno le seguenti informazioni:

- servizi richiesti;
- ubicazione degli immobili presso i quali saranno attivati i servizi;
- orari in cui è richiesta la prestazione dei servizi;
- percorsi e fasce orarie per la vigilanza ispettiva;
- organizzazione, numero di risorse individuate per l'erogazione dei servizi
- fasce orarie per tutti gli altri servizi disciplinati nel presente Capitolato;
- canoni e prezzi applicati;
- ammontare totale del servizio richiesto,
- il piano di manutenzione annuale dei vari impianti/apprestamenti eventualmente presenti con la calendarizzazione degli interventi manutentivi;
- in caso di RTI, indicazione della società che erogherà ciascun servizio richiesto e la quota di partecipazione nel raggruppamento stesso;
- tutto quanto ritenuto necessario indicare.

Il Piano dettagliato degli interventi dovrà riportare il/i servizio/i che il fornitore intende affidare in subappalto ed indicare il nominativo della ditta subappaltatrice, nel rispetto dei limiti definiti nel disciplinare.

Il Piano dettagliato degli interventi dovrà altresì contenere una dichiarazione relativa al censimento qualitativo di ciascun impianto in uso nell'Amministrazione rilevato durante i sopralluoghi effettuati.

L'Amministrazione, una volta ricevuto il Piano dettagliato degli interventi, potrà:

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- accettarlo e, quindi, procedere all'emissione dell'Ordinativo di fornitura;
- inviare, tramite il Direttore dell'esecuzione, le proprie deduzioni. Il fornitore, in tal caso, dovrà riformulare un nuovo piano recependo le modifiche del Direttore dell'esecuzione e inviarlo nuovamente all'Amministrazione entro 5 giorni solari, pena applicazione delle penali.

L'accettazione del Piano dettagliato degli interventi si formalizza nell'emissione dell'Ordinativo di fornitura sottoscritto dal RUP dell'Amministrazione contraente (OdF).

L'emissione dell'OdF è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario del Progetto di Assorbimento e dall'invio tramite pec dello stesso Progetto di Assorbimento e del Piano dettagliato degli interventi, alla Centrale Regionale di Committenza

Resta fermo che il servizio dovrà essere attivato entro e non oltre 30 giorni dall'emissione dell'OdF, pena l'applicazione della penale.

Nel corso degli Ordinativi di Fornitura il Direttore dell'esecuzione potrà trasmettere in forma scritta al Gestore del Servizio eventuali variazioni (ad esempio numero degli accessi e i relativi orari) che si rendessero necessari per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione Contraente. Qualunque modifica al Piano dovrà comunque e sempre essere formalizzata, entro 3 giorni solari, attraverso un Atto aggiuntivo che verrà ad esso allegato. Tale Atto aggiuntivo verrà sottoscritto dal RUP dell'Amministrazione Contraente. Il mancato rispetto dei tempi previsti sarà soggetto all'applicazione di una penale

Si precisa che in occasione di eventi particolari (congressi, mostre, elezioni, etc.), le Amministrazioni potranno richiedere al fornitore di intensificare le attività contenute nel piano dettagliato degli interventi applicando i prezzi offerti in sede di gara.

L'attivazione del servizio di manutenzione sugli impianti di sicurezza e controllo accessi potrà essere richiesta solo ed esclusivamente nel caso in cui sia richiesta l'attivazione di uno dei servizi di vigilanza armata.

L'emissione dell'Ordinativo di Fornitura implica l'obbligo di nominare:

- da parte del Fornitore:
 1. il Gestore del Servizio, che sarà il referente e coordinatore del servizio nei confronti dell'Amministrazione Contraente. A tale figura saranno delegate in particolare le funzioni di coordinamento (ricevimento di segnalazioni e di chiamate da parte dell'Amministrazione Contraente) e di controllo delle attività effettivamente svolte, quali la corretta fatturazione, la fornitura di informazioni e della reportistica richiesta.

Il nominativo ed i recapiti del Gestore del Servizio, per ciascuna Amministrazione Contraente, devono essere noti al personale addetto al Contact Center.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

2. gli Esecutori ossia le “G.P.G.” Guardie Particolari Giurate, armate, in uniforme, che eseguono le prestazioni di loro competenza secondo modalità e tempi concordati con il Gestore del Servizio.
- da parte dell'Amministrazione Contraente:
 1. Il Direttore dell'esecuzione che rappresenta l'Amministrazione contraente nei confronti del Fornitore.
 2. un Referente Locale per ogni immobile o gruppi di immobili, che sarà il rappresentante per l'Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore, con il compito di regolare i rapporti con esso e di monitorare e controllare la corretta esecuzione del servizio.

10.4 GESTIONE CENTRALE OPERATIVA

Per la gestione di tutti i servizi e delle relative attività, il Fornitore deve necessariamente disporre di una Centrale Operativa conforme alle caratteristiche tecniche richieste nel DM 269/2010 e presidiata e attiva 24 ore su 24, sia nei giorni feriali sia festivi.

In particolare, devono essere garantite le seguenti fasi di controllo e gestione:

- accertamento iniziale dell'evento e sua localizzazione;
- decisione ed attivazione tempestiva, mirata e circostanziata all'evento, del personale di vigilanza e, se necessario, delle Forze dell'Ordine;
- monitoraggio delle fasi evolutive e chiusura dell'intervento.

L'incaricato addetto al presidio della Centrale Operativa dovrà verificare il funzionamento del collegamento e lo stato di riposo delle segnalazioni locali, secondo intervalli predefiniti e comunque con una frequenza minima di 3 verifiche nell'arco delle 24 ore, anche in assenza di segnale d'allarme proveniente dall'Obiettivo.

Eventuali oneri relativi al collegamento in remoto degli impianti e delle apparecchiature di televigilanza e telesorveglianza, dai siti di installazione verso la Centrale Operativa, sono a carico del Fornitore, il quale dovrà garantire il funzionamento e la comunicazione tra gli stessi.

10.5 SISTEMA INFORMATIVO

Il Fornitore, entro 45 giorni dall'emissione dell'OPF e pena l'applicazione della penale, deve implementare un Sistema Informativo a supporto delle attività di gestione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, accessibile per tutta la durata dei contratti. Inoltre, entro 3 mesi dall'emissione dell'OPF e pena l'applicazione della penale, il Fornitore deve erogare al personale designato dall'Amministrazione contraente almeno una sessione di formazione sul funzionamento del sistema informativo. La sessione di formazione deve essere svolta, presso gli uffici dell'Amministrazione contraente ed in accordo con la stessa,

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Il Sistema Informativo dovrà essere web based, ossia consultabile e utilizzabile attraverso i più comuni browser e non prevedere nessuna installazione di software e manutenzione dei PC in uso alle Amministrazioni contraenti.

In particolare, il Fornitore deve adottare accorgimenti tecnici per garantire:

- l'attribuzione di differenti profili di autorizzazione (utilizzatori, direttore dell'esecuzione) in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso degli utenti abilitati sia dell'Amministrazione Contraente sia del Fornitore stesso. I profili apicali saranno abilitati all'inserimento di dati;
- la gestione dei flussi informativi relativi ai diversi servizi di vigilanza armata di dati e informazioni di tipo tecnico, operativo, gestionale, economico, etc. necessari nelle diverse fasi di pianificazione, programmazione ed esecuzione del contratto;
- la fruibilità e l'estrazione di tutti i dati generati, in formato elettronico utilizzabile (tipo excel) dall'Amministrazione contraente,
- la segnalazione e la gestione delle anomalie;
- funzionalità aggiuntive proposte e descritte dal Fornitore in sede di offerta tecnica.

Tutte le informazioni contenute all'interno del Sistema sono di proprietà delle Amministrazioni contraenti che ne affidano la gestione al Fornitore. Pertanto, alla scadenza degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore sarà obbligato a riconsegnare tutte le banche dati costituite e le relative elaborazioni, restituendo all'Amministrazione Contraente sia i file (script) di creazione del database, sia i file contenenti i dati veri e propri (dump). Tutti i dati dei quali il Fornitore venga a conoscenza nel corso di esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura dovranno essere trattati ed utilizzati esclusivamente ai fini degli adempimenti contrattuali, con espressa esclusione di qualsiasi diverso uso (informativo, commerciale, pubblicitario, etc.) e dovranno essere distrutti e/o cancellati in via definitiva (ivi incluse copie di sicurezza o back-up) al termine della Convenzione medesima e degli Ordinativi di fornitura.

Sono a completo carico del fornitore tutti gli oneri necessari per l'attivazione ed il funzionamento del Sistema Informativo.

La mancata possibilità di generare la reportistica richiesta tramite l'utilizzo del Sistema informativo determina l'applicazione di una penale.

Il Fornitore altresì si obbliga, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, a fornire all'Amministrazione, con cadenza semestrale ed a tre mesi dalla scadenza del contratto, le informazioni sul personale utilizzato nel corso di esecuzione del Contratto di Fornitura.

10.6 SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA DIURNA E NOTTURNA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Tale Servizio, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010 articolo 3 comma 2 lett.b) e dall'Allegato D Sezione III 3 b.2), "svolto presso un determinato obiettivo" prevede "la presenza continuativa della G.P.G. cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste", presso le postazioni, per i giorni e le fasce orarie richieste da ciascuna Amministrazione contraente così come definito nel Piano Dettagliato degli Interventi.

Il servizio di vigilanza fissa notturna dovrà essere assicurato sia all'interno delle strutture che nelle aree esterne circostanti con particolare attenzione ad accessi, androni e percorsi segnalati dal Referente Locale come "punti critici".

In particolare le G.P.G. addette alla vigilanza fissa diurna e/o notturna devono svolgere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti attività:

- controllare il flusso delle persone in entrata ed uscita registrando nominativi e verificando i documenti identificativi di persone non autorizzate (visitatori, fornitori, ecc.);
- garantire la sicurezza dei luoghi, controllare con discrezione l'eventuale intrusione di persone estranee e prevenire situazioni che possano creare pericolo a persone e cose;
- controllare l'eventuale introduzione di materiali, oggetti o quant'altro possa apparire sospetto;
- vietare l'ingresso nell'area dell'Amministrazione contraente di automezzi privi di autorizzazione;
- mantenere costanti contatti con il personale aziendale, segnalando fatti e/o circostanze anomale eventualmente rilevati;
- verificare l'uscita di merci, apparecchiature, colli voluminosi e quanto possa essere riconducibile ad una eventuale sottrazione di beni dell'Amministrazione. In questi casi effettuerà i relativi riscontri registrando il nominativo delle persone, il nome dell'eventuale ditta, le motivazioni dell'uscita del bene, l'orario di uscita sull'apposito registro, informando tempestivamente il Referente Locale;
- tenere in custodia tutte le chiavi consegnate al Fornitore dal Referente Locale. A tale riguardo la G.P.G. dovrà registrare sull'apposito registro il nominativo del richiedente delle chiavi e l'orario di consegna e riconsegna;
- annotare sull'apposito Registro, in modo esaustivo qualunque anomalia o fatto inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute. Sul Registro dovranno in ogni caso essere riportate la data, l'ora, il nome del personale di vigilanza intervenuto, il nome dell'eventuale responsabile dell'Amministrazione contattato;
- controllare i monitor e gestire le immagini provenienti dall'impianto di videosorveglianza/ sistema TVCC, qualora presenti, posti a protezione delle singole ubicazioni;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- impartire ai privati in ingresso le informazioni sulla sosta dell'automezzo nell'area di parcheggio dell'insediamento;
- informare l'utenza circa l'ubicazione di uffici amministrativi, ambulatori, degenze (nel caso di AS), ecc. e sugli orari di ingresso agli stessi;
- identificare le persone in ingresso a parti dell'edificio non aperte al pubblico e controllare eventuali autorizzazioni all'accesso;
- rilasciare informazioni di cortesia;
- svolgere l'eventuale servizio di centralino e reception, con ritiro e risconto, per ricevuta, della corrispondenza;
- aprire e chiudere gli accessi alla struttura secondo gli orari definiti e comunicati dal Referente Locale nel corso del sopralluogo; tali informazioni devono risultare nel piano dettagliato degli interventi;
- custodire le chiavi ricevute in consegna;
- ogni altra attività coerente con il Servizio di vigilanza fissa;
- ogni altra attività coerente con il Servizio di portierato, in caso di assenza del personale specificatamente preposto a tale servizio (giorni festivi ovvero in orario notturno, ovvero nei giorni feriali, in caso di temporanea assenza del personale addetto).

Nel corso delle ispezioni all'interno delle strutture, le G.P.G. devono:

- controllare lo stato di apertura e chiusura dei servizi, reparti e uffici, magazzini, laboratori, locali tecnici e verificare il corretto spegnimento delle luci, etc.;
- rilevare fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni;
- accertare situazioni anomale o di pericolo quali, ad esempio, focolai di incendi, fuoriuscite di gas ed acqua ed eventuali altri liquidi ritenuti pericolosi, ascensori fuori uso, apparecchiature tecnico-scientifiche in funzione in assenza di personale, con l'immediato coinvolgimento dei servizi di emergenza competenti;
- chiudere porte e finestre in caso di precipitazioni atmosferiche;
- rilevare e, se necessario, intervenire in caso di situazioni o attività pericolose, irregolari o illecite;
- intervenire al fine di garantire l'incolumità delle persone;
- allontanare persone estranee alla struttura e all'attività dell'Azienda;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Nel caso il servizio sia svolto presso il Pronto Soccorso, le G.P.G. devono assicurare l'accesso a tale area alle autoambulanze, agli operatori aziendali e devono disciplinare l'accesso dei privati cittadini.

Si precisa che:

- nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura il Direttore dell'esecuzione di concerto con il Referente Locale potrà modificare le competenze delle G.P.G. impiegate per il servizio di vigilanza fissa a seconda delle necessità organizzative dell'Amministrazione contraente;
- nel caso in cui il servizio sia prestato presso il Pronto Soccorso, le G.P.G. non possono in nessun caso abbandonare la postazione, se non a seguito di eventi eccezionali e, in ogni caso, devono essere sempre sostituite da altre G.P.G.

Il servizio dovrà essere svolto nelle fasce orarie e nei giorni indicati dal Referente Locale. Qualora il referente locale lo richieda, di concerto con il Direttore dell'esecuzione, le G.P.G. devono impiegare parte del proprio turno di servizio nello svolgimento di controlli ed ispezioni alle strutture interne e nelle aree esterne, nei collegamenti tra i diversi padiglioni e/o fabbricati presenti nell'area di competenza (in orari e percorsi definiti dal Referente Locale); il servizio deve, comunque, assicurare la continuità e l'omogeneità della vigilanza in tutte le aree della struttura.

Qualora si rendesse necessario (ad es. per esigenze di percorso all'interno dell'Amministrazione qualora costituita da corpi separati) il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle G.P.G. un automezzo adeguato avendo cura che:

- il mezzo sia immediatamente riconoscibile mediante targhe adesive da porsi su tutti i lati del suddetto automezzo;
- l'automezzo sia dotato di luce lampeggiante, da mantenersi accesa durante le operazioni di vigilanza;
- l'automezzo sia regolarmente assicurato contro danni a persone e cose.

Si precisa che nel corso degli Ordinativi di fornitura, il Direttore dell'esecuzione di concerto con il Referente Locale potrà comunicare eventuali variazioni circa il numero degli accessi e i relativi orari per soddisfare le necessità dell'Amministrazione. Tali variazioni devono comunque essere trasmesse al Fornitore in forma scritta.

I percorsi effettuati all'interno degli stabili e delle aree esterne, devono essere annotati sul "Registro di Servizio" ovvero possono essere rilevati mediante un sistema elettronico di rilevazione presenza (ronda elettronica). Il Referente Locale di concerto con il Direttore dell'esecuzione, comunicherà al fornitore il numero di ispezioni ed il percorso che ciascuna G.P.G. dovrà svolgere nell'arco di un singolo turno.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Al termine del turno di lavoro, il personale di vigilanza dovrà redigere un rapporto di servizio quotidiano, che evidenzia quanto accaduto nel corso dell'orario di riferimento; il rapporto dovrà elencare nomi, fatti e circostanze che possano avere avuto rilievo sia per la sicurezza delle strutture sia sulla regolarità del servizio medesimo. Il rapporto di servizio quotidiano, pena l'applicazione delle penali, dovrà pervenire al Referente Locale entro le ore 9,00 del giorno successivo; tale rapporto dovrà comunque riportare l'indicazione dell'assenza di fatti rilevanti. Con cadenza mensile ovvero quando il Referente Locale lo richiede, dovrà essere trasmesso, pena l'applicazione delle penali, un riepilogo cronologico di tutti gli eventi dolosi rilevati nel periodo di riferimento.

Relativamente sia al servizio di vigilanza fissa diurna sia al servizio di vigilanza fissa notturna, la registrazione della presenza delle G.P.G. in servizio deve essere sottoscritta giorno per giorno, sull'apposito "Registro di Servizio" sempre presente all'interno dell'Amministrazione e depositato presso le postazioni in cui si presta l'attività. Qualora presso l'Amministrazione sia in uso il sistema di rilevazione elettronico della presenza delle G.P.G., il Fornitore si obbliga a istruire i propri dipendenti all'uso di tali apparecchiature.

Le G.P.G. non possono in nessun caso abbandonare la postazione, se non a seguito di eventi eccezionali e, in ogni caso, devono essere sostituite il prima possibile da altre G.P.G.

Le G.P.G. dovranno essere collegate via radio con la Centrale Operativa remota ed essere dotate di cellulare e cercapersone.

Il **servizio è remunerato** moltiplicando il costo ora/uomo offerto per tale servizio in sede di gara per il numero di ore effettivamente erogate

10.7 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Le G.P.G. devono assicurare la gestione di eventi particolari che determinano situazioni di emergenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni casi che potrebbero determinare tali situazioni:

- principi d'incendio, perdite d'acqua, fughe di gas, per i quali la G.P.G. è tenuta ad individuarli e segnalarli al personale addetto;
- rilevazione di anomalie all'impianto tecnologico: la G.P.G. deve avvisare gli operatori aziendali reperibili (personale addetto alle manutenzioni) e/o le eventuali relative ditte interessate al servizio di manutenzione precedentemente comunicate dal Referente Locale;
- richiesta di intervento per l'allontanamento di persone indesiderate;
- richieste di intervento in caso di situazioni anomale o di pericolo segnalate da parte del personale in servizio dell'Amministrazione, ovvero di pazienti e utenti;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- richiesta da parte del personale dell'Amministrazione di numeri telefonici di altre strutture precedentemente comunicati dal Referente Locale;
- presenza di persone estranee alla struttura o all'attività dell'Amministrazione, ovvero indesiderate.

Il Fornitore non appena ricevuta la richiesta di intervento, deve attivare gli operatori in pronta disponibilità del Fornitore e/o il Referente Locale, come da indicazioni specifiche fornite dall'Amministrazione.

10.8 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA

Il servizio, erogato nel pieno rispetto delle modalità previste nel Decreto, in particolare nell'Allegato D Sezione III, 3c, deve essere svolto con la frequenza e nei percorsi indicati dal Responsabile dell'esecuzione di concerto con il Gestore/responsabile del servizio. Tale servizio, finalizzato a prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale, deve essere espletato mediante l'utilizzo di autopattuglia con l'utilizzo di una o più GPG. L'autovettura deve essere chiaramente identificabile con il logotipo aziendale del Fornitore e deve essere dotata di radio veicolare in costante collegamento con la propria Centrale Operativa. Nel caso in cui il servizio sia svolto da una G.P.G., e qualora si rendesse necessario l'intervento, la G.P.G. è tenuta ad informare tempestivamente la Centrale Operativa e ad attendere l'arrivo di personale di supporto.

Il servizio consiste in ispezioni interne e/o esterne all'Obiettivo, anche a piedi nel rispetto delle garanzie di sicurezza. Il numero degli obiettivi deve essere congruo all'orario di servizio, alla distanza, alla natura e alla dislocazione degli obiettivi. In ogni ispezione la G.P.G. è tenuta a registrare l'avvenuto passaggio con le modalità indicate al paragrafo "sistema di rilevazione delle ronde ispettive". L'ispezione deve avere un carattere di imprevedibilità al fine di aumentarne l'efficacia deterrente.

Durante ciascun passaggio, l'autopattuglia deve (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Ispezionare il perimetro dell'Obiettivo, osservando eventuali segni di attività sospetta recente o in atto (es. varchi nella rete di protezione, vetri rotti);
- Accertare situazioni anomale o di pericolo quali principi di incendio, fughe di gas, acqua ed altri liquidi pericolosi;
- Verificare la chiusura degli infissi dell'Obiettivo;
- Rimuovere, se possibile, o segnalare ostacoli o impedimenti al libero e sicuro movimento di mezzi e persone (es. tombini spostati, detriti, bottiglie rotte);
- Esaminare le serrature di tutte le porte di sicurezza, rilevando eventuali segni di effrazione (es. cunei in legno e viti allentate);

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- Allontanare persone estranee intervenendo in presenza di presunte situazioni irregolari o illecite;
- Chiedere rinforzi alla propria Sala Operativa per fronteggiare eventuali situazioni di maggior rischio;
- Informare le autorità preposte, mantenendosi a loro disposizione, ove siano riscontrate tracce di reati perpetrati o tentati, o altre anomalie sopra elencate;
- Informare costantemente la propria Sala Operativa.

Qualora nel corso del servizio, siano riscontrate situazioni anomale circa la sicurezza della struttura di cui trattasi, il personale di vigilanza è tenuto a redigere uno specifico rapporto di servizio che evidenzi quanto riscontrato. Il rapporto deve elencare nomi, fatti e circostanze che possano avere avuto rilievo sia per la sicurezza della struttura sia sulla regolarità del servizio. In caso di eventi particolari il rapporto di servizio dovrà pervenire al Referente Locale entro le ore 9,00 del giorno successivo; ogni mese, dovrà invece essere inviato al Direttore dell'esecuzione, il riepilogo dei fatti accaduti nel mese di riferimento e l'indicazione dei giorni in cui non si sono verificati fatti rilevanti.

La mancata consegna del rapporto di servizio giornaliero e/o mensile comporta l'applicazione delle penali.

A seconda delle necessità dell'Amministrazione il servizio di vigilanza ispettiva dovrà essere svolto, anche a piedi, in una delle seguenti modalità:

1. **ronde ispettive con ispezione esterna**, attraverso le quali, in particolare, deve essere garantita l'attività di ispezione del perimetro dell'Obiettivo, comprensivo anche dell'area parcheggio, e l'eventuale rilevamento di fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni;
2. **ronde ispettive con ispezione interna**, attraverso le quali, in particolare, deve essere garantito il controllo all'interno degli spazi dei singoli Obiettivi. A tal fine è previsto che la G.P.G. custodisca le chiavi degli stessi.
3. **ronde ispettive con ispezione esterna ed interna**, attraverso le quali, in particolare, devono essere ispezionati sia il perimetro e il parcheggio dell'obiettivo sia le aree interne dello stesso.

Nell'esecuzione del servizio di vigilanza ispettiva, ogni G.P.G. è tenuta a registrare l'avvenuto passaggio (orario delle ispezioni e i percorsi svolti) attraverso la punzonatura degli orologi di controllo, se presenti presso le Amministrazioni contraenti, ovvero attraverso altro sistema di rilevazione dei passaggi, come dettagliato nel paragrafo successivo. Le modalità di rilevazione dei passaggi dovranno essere dettagliatamente descritte in offerta tecnica e saranno oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, come previsto nel disciplinare di gara.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Il servizio è remunerato applicando un canone mensile comprensivo di una ronda al giorno per ciascuna tipologia di servizio (ronda esterna, ronda interna e ronda esterna e interna), salvo offerta tecnica migliorativa. L'offerta di ronde aggiuntive, oltre la prima già inclusa nel canone mensile, sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, come previsto nel disciplinare di gara.

Le singole Amministrazioni possono richiedere al Fornitore di effettuare ulteriori ronde a chiamata (aggiuntive alle precedenti) di durata inferiore o superiore a 10 minuti dandone evidenza nel Piano Dettagliato degli Interventi. In tal caso il servizio è remunerato a ronda.

10.8.1 SISTEMA ELETTRONICO DI RILEVAZIONE DELLE RONDE ISPETTIVE

Qualora presso l'Amministrazione Contraente sia in uso un sistema di rilevazione elettronico, il Fornitore dovrà istruire i propri dipendenti all'uso di tali apparecchiature, anche di concerto con l'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore, nel caso di assenza di sistemi elettronici di rilevazione installati presso l'Amministrazione Contraente, si obbliga in ogni caso a dimostrare l'avvenuto passaggio (orario di inizio e termine ispezione, percorso seguito), mediante altri strumenti di rilevazione che assicurino la registrazione oggettiva e non alterabile dei passaggi e dei relativi orari.

Qualora il Fornitore offra un sistema elettronico di rilevazione dei passaggi dovrà garantire il costante e corretto funzionamento dello stesso e, in caso di guasto o cattivo funzionamento, garantirne il tempestivo ripristino.

L'eventuale ed imprevedibile cattivo funzionamento e/o fuori uso del sistema elettronico di rilevazione dei passaggi e/o di uno o più rilevatori dovrà essere segnalato e inserito nel Sistema Informativo.

Le informazioni registrate (riepilogo delle sequenze ispettive, etc.) dai sistemi di rilevazione (elettronico o altro sistema offerto) devono essere inserite nel Sistema Informativo di cui al paragrafo "Sistema Informativo" e rese accessibili al Referente Locale ed agli Utenti abilitati entro le ore 9:00 del giorno successivo del turno di servizio della pattuglia, pena l'applicazione delle penali.

10.9 SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON PRONTO INTERVENTO

Il servizio, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010 articolo 3 comma 2 lett. d), consiste nella "Gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata".

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Il servizio con pronto intervento dovrà consentire la gestione, presso una centrale operativa del Fornitore, degli allarmi pervenuti dagli impianti installati presso i locali – protetti – dell’Amministrazione Contraente (es: magazzini di materiale di consumo; locali CED; laboratori; armadio farmaceutico; etc.).

La centrale operativa, presidiata e attiva 24 ore su 24, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche richieste nel su citato decreto e deve operare anche secondo le modalità previste nel paragrafo “Gestione centrale operativa”.

Le comunicazioni tra impianto d’allarme e Centrale Operativa potranno avvenire attraverso uno dei vettori di comunicazione indicati di seguito, ovvero altri sistemi più innovativi offerti dal Fornitore in sede di offerta tecnica:

- combinatore telefonico automatico;
- comunicatori digitali in tecnica GSM-GPRS o ADSL;
- tipo radio, in tal caso il vettore di comunicazione dovrà essere messo a disposizione dal Fornitore;
- GPRS bidirezionali, in tal caso il vettore di comunicazione dovrà essere messo a disposizione dal Fornitore.

Il collegamento dovrà consentire di trasmettere differenti variazioni di stato del sistema di allarme quali intrusione, inserimento/disinserimento impianto, livello batteria, mancanza rete, manomissione impianto, garantendo l'immediatezza delle comunicazioni trasmesse.

In caso di allarme, il servizio deve permettere di:

- allertare immediatamente la G.P.G. presente sul posto ed indirizzarla nell’area da cui è partito il segnale di allarme;
- attivare immediatamente, se prevista, l’autopattuglia di zona dando le coordinate dell’evento di allarme (es. sede interessata dall’evento, tipo di segnalazione ricevuta - intrusione, disattivazione impianto non autorizzata, manomissione, locale dell’edificio interessato dall’evento di allarme, mancanza rete, ecc.);
- coordinare l’intervento dalla centrale operativa;
- rimanere in costante contatto radio con le autopattuglie di zona per verificare l’esito dell’intervento;
- allertare le Autorità preposte (Vigili del Fuoco, Polizia, etc.) in caso di necessità.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

In caso di intervento, le G.P.G. devono annotare sul “Registro di Servizio” tutte le informazioni relative agli eventi che dovessero verificarsi quali, ad esempio esito dell'intervento, orario di inizio e fine intervento, nominativi del personale intervenuto, anomalie riscontrate, uso delle chiavi sigillate, etc.

Il servizio può essere erogato attraverso i ponti radio ovvero altro vettore di comunicazione (ad esempio combinatore telefonico automatico, comunicatori digitali in tecnica GSM-GPRS o ADSL, etc.).

Il servizio erogato attraverso i ponti radio è remunerato applicando un canone mensile comprensivo di 1 intervento al mese per ponte radio.

Il servizio erogato attraverso altro vettore di comunicazione è remunerato applicando un canone mensile comprensivo di 1 intervento al mese per Obiettivo.

L'offerta di un numero aggiuntivo di interventi oltre al primo già incluso nel canone mensile, sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, come previsto nel disciplinare di gara.

10.10 SERVIZIO DI TELEVIGILANZA A DISTANZA CON PRONTO INTERVENTO

Il servizio, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010 articolo 3 comma 2 lett. d), consiste nel “Controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata”.

La centrale operativa, presidiata e attiva 24 ore su 24, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche richieste nel citato decreto e deve operare anche secondo le modalità previste nel paragrafo “Gestione centrale operativa”.

Il servizio con pronto intervento dovrà consentire la gestione, presso una centrale operativa del Fornitore, delle immagini a seguito di allarme, pervenute dagli impianti TVVC installati presso i locali – protetti – dell'Amministrazione Contraente (es: magazzini di materiale di consumo; locali CED; laboratori; armadio farmaceutico; etc.).

I vettori di comunicazione utilizzati per la trasmissione delle immagini, che dovranno essere messi a disposizione dal Fornitore, potranno essere di tipo telefonico o gestibili in rete, ovvero altri sistemi più innovativi offerti dal Fornitore in sede di offerta tecnica.

I vettori di comunicazione utilizzati per la trasmissione degli allarmi, che dovranno essere messi a disposizione dal Fornitore, potranno essere di tipo radio o GPRS bidirezionali, ovvero altri sistemi più innovativi offerti dal Fornitore in sede di offerta tecnica.

In particolare, il collegamento, dovrà consentire l'invio di immagini a seguito di allarme, nonché trasmettere differenti variazioni di stato del sistema di allarme quali intrusione, inserimento/disinserimento impianto,

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

livello batteria, mancanza rete, manomissione impianto, garantendo l'immediatezza delle comunicazioni trasmesse.

In caso di allarme questo tipo di configurazione del servizio deve permettere di:

- effettuare una video ispezione mediante il sistema di videosorveglianza, in dotazione alla centrale operativa, che dovrà essere in grado di ricevere i segnali video dell'area interessata visualizzando le immagini delle singole telecamere installate. Tutta l'attività sarà sottoposta a videoregistrazione digitale, con rispetto della normativa sulla privacy;
- allertare immediatamente la G.P.G. presente sul posto ed indirizzarla nell'area da cui è partito il segnale di allarme;
- attivare immediatamente, se prevista, l'autopattuglia di zona, dando le coordinate dell'evento di allarme (es. sede interessata dall'evento, tipo di segnalazione ricevuta - intrusione, disattivazione impianto non autorizzata, manomissione, locale dell'edificio interessato dall'evento di allarme, mancanza rete, ecc.);
- coordinare l'intervento in massima sicurezza attraverso la supervisione e il controllo dalla centrale operativa;
- rimanere in costante contatto radio con le autopattuglie di zona per verificare l'esito dell'intervento;
- allertare le Autorità preposte (Vigili del Fuoco, Polizia, etc.) in caso di necessità.

Successivamente le G.P.G. devono annotare sul "Registro di Servizio" tutti le informazioni relative all'evento: esito dell'intervento, orario di inizio e fine intervento, nominativi del personale intervenuto, anomalie riscontrate, uso delle chiavi sigillate, etc.

Nel caso di comunicazioni che avvengono su linee telefoniche intestate all'Amministrazione Contraente, i costi sono a carico di quest'ultima. Negli altri casi, invece, i costi sono a carico del Fornitore.

Modalità di remunerazione: canone mensile per il servizio di tele vigilanza comprensivo di un intervento al mese della pattuglia.

L'offerta di un numero aggiuntivo di interventi, oltre il primo inclusi nel canone mensile, sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, come previsto nel disciplinare di gara.

10.11 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Il Servizio, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010 articolo 3 comma 2 lett. e), consiste nel “servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della recezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall’utente titolare del bene mobile ed immobile”.

In casi di emergenza, la centrale operativa allertata deve inviare, presso la sede dell’Amministrazione, nel luogo da cui è partita la richiesta di intervento, una pattuglia automunita, collegata alla centrale stessa, per effettuare specifici interventi di supporto alle G.P.G. Tale servizio dovrà essere attivo dalle ore 21:00 alle ore 07:00 dal lunedì al venerdì e 24 ore al giorno sabato, domenica e festivi.

A maggior garanzia di tale servizio, tutti i sistemi di ricezione allarmi della centrale operativa del Fornitore devono essere dotati di “back-up a caldo” in grado di sostituire immediatamente un singolo sistema che possa entrare temporaneamente in avaria.

Nel corso del sopralluogo, la pattuglia, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà effettuare le seguenti operazioni:

- prendere contatto con chi ha eventualmente richiesto l'intervento, per acquisire ogni ulteriore elemento utile;
- osservare eventuali situazioni sospette (veicoli, persone, tracce di pneumatici, varchi nella recinzione, vetri rotti, ecc.);
- verificare la chiusura delle porte o delle finestre, raggiungibili da terra, relative alla zona dalla quale è partito l'allarme;
- raccogliere, dai presenti, informazioni in merito ad eventuali situazioni anomale;
- richiedere, se necessario, rinforzi per fronteggiare situazioni di rischio;
- compilare un verbale dettagliato dell'intervento effettuato e dei riscontri oggettivi eseguiti sul posto;
- informare costantemente la propria Centrale operativa di quanto sta accadendo mediante l'apparato ricetrasmittente in dotazione.

Nel caso in cui vengano riscontrate oggettive tracce di reati, le G.P.G. devono informare tempestivamente le Autorità preposte e collaborare con le stesse. Nelle situazioni di emergenza, questa gestione dovrà consentire, alla G.P.G. presente nelle sedi di competenza ed alle pattuglie dedicate al servizio di ronda ispettiva, di attivarsi per gli interventi con la massima tempestività ed efficacia.

Modalità di remunerazione: costo prima ora di intervento come da offerta economica (dalla seconda ora sarà applicata la tariffa offerta per la vigilanza fissa).

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

10.12 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI

Il Servizio, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010, articolo 3, comma 2, lett. i), consiste nel "Trasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli di valore, effettuato con l'utilizzo di veicoli dell'istituto di vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate". Gli automezzi utilizzati per ritiri, trasporto e consegne dovranno essere conformi alle caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia di trasporto valori e dotati di sistema di radiolocalizzazione satellitare tramite GPS.

Il personale impiegato (GPG) deve essere armato e dotato di ricetrasmittente in quanto, in caso di bisogno, deve mettersi tempestivamente in contatto con la centrale operativa dell'Istituto di vigilanza per richiedere l'intervento urgente di altre GPG. Il servizio dovrà inoltre essere svolto in modo da garantire la sicurezza dei valori e degli operatori secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione TULPS.

Il ritiro dei valori dovrà essere effettuato presso le sedi dell'Amministrazione interessata, con la frequenza e per il numero di accessi necessari per il completo espletamento del servizio, così come definito nel Piano dettagliato degli Interventi.

Rientra sempre tra gli oneri del fornitore la repressione di atti inconsulti, reati, violenze, danneggiamenti. Al verificarsi di tali eventi il personale dell'aggiudicatario, oltre a prestare la propria specifica opera, è obbligato a richiedere direttamente l'intervento dei servizi esterni competenti (Forze dell'ordine, Vigili del Fuoco) ed allertare le Amministrazioni. Il ritiro avverrà tramite buste di massima sicurezza e/o sacchi auto sigillanti forniti dal Fornitore. Al momento del ritiro sarà rilasciata bolla controfirmata dal personale dell'Amministrazione e dalla G.P.G. che effettua il ritiro per attestare l'avvenuto servizio. La successiva consegna dei valori avverrà presso la sala conta destinataria degli incassi.

Modalità di remunerazione: costo per prelievo presso le Amministrazioni come da offerta economica

I prelievi inerenti a casse ulteriori alla prima sono remunerati applicando un costo a prelievo, fermo restando il costo del servizio di prelievo di cui sopra.

10.13 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TECNOLOGIE INSTALLATE

Qualora l'Amministrazione contraente sia in possesso di impiantistica a corredo del servizio di safety e security, il servizio di manutenzione è esteso a tutti gli impianti antintrusione presenti, ai relativi trasmettitori, nonché agli impianti TV a circuito chiuso (TVCC) presenti, ecc.

Detto servizio deve quindi comprendere la manutenzione ordinaria e straordinaria di:

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- impianti antintrusione;
- impianti di videosorveglianza;
- impianti di trasmissione allarmi ed assimilati.

La **Manutenzione Ordinaria** viene effettuata sugli impianti al fine di ridurne la probabilità di guasto, il degrado del funzionamento e di mantenere inalterato il livello iniziale di funzionalità come da Piano dettagliato degli interventi; la manutenzione ordinaria viene eseguita a intervalli predeterminati o in base ad un programma temporale, ovvero in base a cicli di utilizzo, etc. così come definito nel piano di manutenzione annuale e concordato con il Referente Locale. Le attività di manutenzione ordinaria sono effettuate sugli impianti di sicurezza presi in consegna dal Fornitore come attestato nel Piano dettagliato degli interventi, secondo il programma di manutenzione che prevede:

- a) n. 2 (3 per gli impianti di videosorveglianza) manutenzioni ordinarie programmate annuali, da concordarsi con il Referente Locale;
- b) pezzi di ricambio necessari come specificato nei paragrafi a seguire (batterie, ovvero come ricambi di modesta entità di spesa, etc.);
- c) trasferta e manodopera per tutto il tempo necessario alla corretta esecuzione della verifica e dell'intervento;
- d) compilazione e tenuta del registro di manutenzione in doppia copia, di cui una depositata presso l'Amministrazione Contraente.

Nei paragrafi a seguire sono indicate le attività previste di manutenzione ordinaria per ciascun impianto di sicurezza.

La **Manutenzione Straordinaria** viene effettuata sugli impianti a seguito di un malfunzionamento occorso ed è volta a riportare la corretta funzionalità degli stessi, attraverso un intervento di sistemazione, riparazione e/o di sostituzione.

Le attività di manutenzione straordinaria sono effettuate sugli impianti presi in consegna dal Fornitore come attestato nel Piano dettagliato degli interventi. Il Fornitore una volta ricevuta la richiesta di intervento di manutenzione straordinaria da parte dell'Amministrazione Contraente ed aver inviato un tecnico per rilevare la tipologia di malfunzionamento, deve inviare entro 24 ore solari dal sopralluogo (se l'intervento è stato richiesto come urgente) una dichiarazione di intervento e di spesa in cui sarà inserito un dettagliato preventivo di spesa riportante anche il numero di ore previste per il personale addetto all'intervento. La dichiarazione di intervento e di spesa deve essere inviata entro le 48 ore dal sopralluogo, se l'intervento non è stato richiesto come urgente.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Il sopralluogo deve avvenire, entro le 8 ore solari se ritenuto urgente dall'Amministrazione Contraente o entro le 36 ore se ritenuto non urgente.

Se autorizzato dall'Amministrazione contraente l'intervento dovrà essere eseguito, se urgente entro 24 ore solari dall'accettazione del preventivo di spesa ed entro le 48 ore dall'accettazione del preventivo di spesa se ritenuto non urgente.

Possono comportare interventi urgenti quei malfunzionamenti che possono mettere a rischio l'incolumità delle persone e/o possono determinare l'interruzione o lo svolgimento non ottimale delle normali attività lavorative. Di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo sono evidenziati alcune situazioni che richiedono interventi urgenti:

- la mancata disattivazione del sistema antintrusione,
- il blocco di una serratura che controlla l'accesso in luoghi ove si svolgono attività critiche.
- mancato o difettoso funzionamento di una telecamera, la cui area ripresa non sia coperta, parzialmente o totalmente, da altre telecamere e/o di un sensore antintrusione posto a protezione di valori significativi.

Il mancato rispetto delle tempistiche definite precedentemente comporta l'applicazione delle penali

Le attività precedentemente indicate devono seguire un processo autorizzativo condiviso tra il Referente Locale e il Direttore dell'esecuzione e risulta indispensabile che l'Amministrazione contraente lo abbia previsto nell'Ordinativo di fornitura o che la stessa effettui un atto aggiuntivo per un importo extra –canone.

Il costo dell'intervento sarà calcolato sulla base delle attività specifiche - valorizzate mediante il prezzario **Dei – Impianti elettrici** – Materiali ed opere compiute ultima edizione al momento della richiesta di intervento, applicando uno sconto del 18%, ovvero nel caso in cui i pezzi non fossero riportati in tale prezzario si potrà fare riferimento, in accordo con il Direttore dell'esecuzione e con il Referente Locale, al valore pari al costo di acquisto, incrementato del 5%. A tale importo andrà comunque aggiunto il costo della manodopera necessaria a realizzare tale intervento. Il costo della manodopera, il cui ribasso è determinato come in offerta economica, consiste nel corrispettivo in vigore nel territorio di riferimento (in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento dell'autorizzazione dell'attività di manutenzione straordinaria o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti) aumentato di una percentuale per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa. La percentuale da applicare sarà quella desunta dall'offerta economica presentata dall'impresa concorrente, ovvero sarà data dal 25% meno il ribasso effettuato in offerta economica. Il ribasso offerto in gara relativo al costo della manodopera dovrà essere quindi applicato solo alla relativa maggiorazione del 25%.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

I servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere effettuati da personale qualificato, nel rispetto delle norme vigenti. Gli incaricati della manutenzione, debbono presentarsi sui luoghi degli impianti dotati di proprio cartellino del fornitore e concordare con il Referente Locale i tempi di intervento manutentivo, facendo firmare da questo o dai suoi delegati la bolla di intervento per gli aspetti amministrativi.

Nessun tipo di mano d'opera e di attrezzatura sarà prestata dal personale dipendente dell'Amministrazione Contraente, mentre dovranno essere richieste al personale della manutenzione interna le informazioni di tipo tecnico necessarie ed utili all'intervento manutentivo.

Le attività di manutenzione ordinaria sono remunerate attraverso un canone annuo per impianto così come dettagliato nei paragrafi a seguire.

La attività di manutenzione straordinaria sono remunerate attraverso un importo determinato dal costo della manodopera €/h impiegata determinata come riportato nei punti precedenti più la quotazione economica relativa all'eventuale sostituzione di pezzi e dell'eventuale noleggio di mezzi operativi speciali e/o macchinari; la quotazione economica sarà desunta dal prezzario **Dei – Impianti elettrici** – Materiali ed opere compiute ultima edizione al momento della richiesta dell'intervento, applicando uno sconto del 18%, ovvero nel caso in cui il pezzo non fosse riportato in tale prezzario si potrà riferimento, in accordo con il Direttore dell'esecuzione e Referente Locale, al valore pari al costo di acquisto come riportato nella relativa fattura, incrementato del 5%.

Il canone per la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti è comprensivo di tutte le prestazioni elencate a seguire, della manodopera qualificata, del noleggio di mezzi operativi speciali e/o apparecchiature di diagnostica, delle spese di trasporto e trasferta, della reperibilità del personale tecnico, dei materiali di ricambio di uso e consumo in caso di guasto o danneggiamento, degli indennizzi chilometrici, delle spese di imballaggio, degli oneri di smaltimento dei rifiuti elettronici ed elettrici, dei materiali di ricambio soggetti ad usura e la cui sostituzione è cadenzata dal costruttore.

L'importo per la gestione e manutenzione straordinaria degli impianti, determinato dall'eventuale quotazione economica del pezzo sostituito più il costo della manodopera offerto in sede di gara per le ore effettivamente lavorate, è comprensivo della manodopera qualificata, delle spese di installazione progettazione e collaudo, del trasporto e trasferta, della reperibilità del personale tecnico, degli indennizzi chilometrici, delle spese di imballaggio, degli oneri di smaltimento dei rifiuti elettronici ed elettrici.

Al termine dell'appalto gli impianti dovranno essere riconsegnati in perfetto stato d'uso; lo stato degli impianti sarà verificato attraverso appositi sopralluoghi da effettuarsi in contraddittorio fra l'Amministrazione e il Fornitore.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

10.13.1 Impianti antiintrusione

Tutte le operazioni di manutenzione agli impianti antintrusione sono da effettuarsi almeno **due volte l'anno** e debbono essere, come modalità e tipo, quelle necessarie al corretto funzionamento degli impianti stessi al fine di evitare disfunzioni, allarmi impropri o anomali. Le attività di manutenzione dovranno essere previamente concordate con il Referente Locale.

Le operazioni che si individuano come minime, a titolo indicativo e non esaustivo, sono:

- pulizia dei sensori;
- sostituzione delle batterie nei sensori e apparati senza filo;
- controllo taratura della sensibilità dei sensori;
- controllo carica della batteria del centralino, con eventuale sostituzione della batteria stessa;
- test di simulazione allarme sui sensori e controllo risposta del centralino, del relativo trasmettitore e arrivo segnale alla Centrale operativa remota;
- controllo che ogni trasmettitore invii alla Centrale Operativa del fornitore, i segnali di allarme antintrusione chiaramente distinti per ogni impianto vigilato;
- controllo e verifica funzionalità inserimento e disinserimento manuale da consolle del relativo impianto;
- controllo generale del sistema di sicurezza;
- quanto altro tecnicamente necessario con sollecita sostituzione dei componenti che abbiano perso la dovuta affidabilità;
- trascrizione dati sul registro impianto con firma del manutentore;
- tenuta del registro che deve essere reso disponibile in doppia copia.

E' estremamente importante il controllo della corretta funzionalità di tutti i trasmettitori. Lo scopo prioritario ed inderogabile è che la centrale operativa del fornitore possa ricevere dai trasmettitori i segnali, distinti individualmente impianto per impianto e chiaramente riconoscibili per ogni tipo di impianto senza errore di dubbio, al fine di consentire un mirato e rapido primo intervento alle guardie, come precedentemente riportato.

Modalità di remunerazione del servizio di manutenzione ordinaria: canone annuo per impianto.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

10.13.2 Impianti di video sorveglianza

Tutte le operazioni di manutenzione agli impianti TVCC (completi di videoregistratori digitali e telecamere) sono da effettuarsi almeno **tre volte l'anno** e dovranno essere, come modalità e tipo, quelle necessarie al corretto funzionamento di tali impianti. Le attività di manutenzione dovranno essere previamente concordate con il Referente Locale.

Le operazioni che si individuano come minime, a titolo indicativo e non esaustivo, sono:

- pulizia custodie occultamento telecamere e pulizia ottica;
- controllo taratura telecamere;
- controllo e verifica funzionalità inserimento e disinserimento manuale e automatico da orologio programmatore del relativo impianto nonché del cicalino di richiamo operatore e sua tacitazione manuale;
- controllo e verifica funzionalità del cicalino di richiamo operatore per allarme con accensione monitor e sua tacitazione manuale;
- controllo generale del sistema di sicurezza e della sua corretta funzionalità;
- quanto altro tecnicamente necessario con sollecita sostituzione dei componenti che abbiano perso la dovuta affidabilità.
- trascrizione dati sul registro impianto con firma del manutentore;
- tenuta del registro che deve essere disponibile a richiesta dell'Amministrazione;
- sostituzione del sistema ottico, se non più idoneo alla sua funzione.

Il Fornitore deve inoltre rendere disponibili le riprese realizzate da tutti i sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso (TVCC) presenti in tempo differito rispetto alla visione sincrona, estrapolando le immagini registrate, nei casi in cui venga effettuata una specifica richiesta da parte dell'autorità giudiziaria, polizia giudiziaria, forze dell'ordine, sempre nel limite del rispetto del periodo di conservazione delle immagini stesse.

Modalità di remunerazione di tale servizio: canone annuo per impianto

10.13.3 Impianti di trasmissione allarmi e assimilati

Tutte le operazioni di manutenzione agli impianti di trasmissione allarmi ed assimilati (quali controllo accessi, citofoni, segnalazione apertura indebita di uscite di sicurezza, nonché trasmettitori radio in genere) sono da effettuarsi **almeno due volte l'anno** e dovranno essere, come modalità e tipo, quelle necessarie al corretto

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

funzionamento di tali impianti. Le attività di manutenzione dovranno essere previamente concordate con il Referente Locale.

Vale inoltre quanto già riportato al punto precedente, per quanto riguarda lo scrupoloso controllo richiesto ai fini della corretta identificazione del tipo di segnale trasmesso alla centrale operativa del fornitore.

Modalità di remunerazione di tale servizio: canone annuo per impianto.

10.14 REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI IN SUPPORTO ALLA VIGILANZA

Gli impianti di nuova installazione, nel caso ricorra tale necessità, apparterranno alle seguenti tipologie:

- Impianti antintrusione;
- Impianti TV a circuito chiuso (TVCC);
- Impianti di trasmissione allarmi ed assimilati.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle nuove installazioni degli impianti precedentemente riportati, i materiali si intendono forniti e installati, nonché perfettamente funzionanti sia individualmente che come sistema completo. Ogni installazione si intende onnicomprensiva di quanto segue:

- fornitura e posa in opera dei materiali e degli accessori di supporto delle canalizzazioni, pezzi speciali, assistenza muraria per particolari asolature o bucatore di passaggio, ove necessari, con corretto ripristino delle superfici e pulizia successiva delle zone di intervento, come i materiali di sfido e qualsiasi altro residuo dovuto alle lavorazioni;
- programmazione, messa in funzione e collaudo tecnico di funzionalità;
- garanzia di mesi 12 dal collaudo funzionale positivo, con manutenzione gratuita per i 12 mesi successivi.

Tutte le nuove installazioni dovranno essere eseguite in conformità al DM. 37/2008 e a tutta la legislazione vigente in materia, ed al termine delle operazioni di messa a punto e collaudo tecnico positivo, dovrà essere rilasciato dal fornitore regolare certificato di conformità ai sensi del suddetto DM 37/2008, ivi compreso gli elaborati grafici particolareggiati dell'eseguito, nonché i manuali di istruzione.

Inoltre, tutte le apparecchiature installate dovranno essere conformi alla Direttiva CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica (CE), ai sensi del D.L. 476/92. Alla consegna delle apparecchiature il fornitore dovrà far firmare al Direttore dell'esecuzione e/o Referente Locale la relativa bolla, comprensiva di collaudo tecnico e di esercizio.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Sui nuovi impianti deve essere prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo i criteri e le modalità precedentemente indicate, fermo restando la garanzia dovuta per l'acquisto effettuato.

Le quotazioni economiche relative all'integrazione di apparati e di nuove installazioni verranno desunte dal prezzario Dei – Impianti elettrici – Materiali ed opere compiute ultima edizione, applicando uno sconto del 18% più il costo della manodopera relativa alla realizzazione determinato come riportato nei paragrafi precedenti.

10.15 FORMAZIONE

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio di vigilanza armata dev'essere professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività a cui è adibito.

Il personale deve possedere conoscenze sui rischi professionali, connessi all'attività specificamente e/o dovuti ai luoghi di lavoro, e sui rischi che possono coinvolgere i dipendenti e/o gli utenti dell'Amministrazione contraente, al fine di conoscere i comportamenti atti a mitigare i rischi suddetti.

Il Fornitore deve assicurare la formazione del personale sulle materie di base (ad esempio: antincendio, primo soccorso, primo soccorso BLS-D, informatica, lingua inglese) e una formazione teorico-pratica specifica del Servizio svolto.

Il Fornitore deve inoltre provvedere all'aggiornamento continuo del personale formato sulle materie di cui sopra.

La formazione deve essere somministrata e attestata da organizzazioni aventi specifica e documentata esperienza ed entro 6 mesi dall'avvio del servizio il Fornitore dovrà presentare al Direttore dell'esecuzione le attestazioni di avvenuta formazione, pena l'applicazione della penale e la sostituzione del personale addetto al servizio.

Ad inizio appalto, le Amministrazioni contraenti, in accordo con il Fornitore, potranno attivare dei corsi di formazione rivolti al personale che effettuerà servizio all'interno delle proprie strutture. Il Fornitore, si impegnerà a trasmettere le medesime informazioni/formazione al personale neo-assunto o subentrante dopo la fase di avvio del contratto.

Il Fornitore deve garantire la presenza di personale formato sulle materie richieste dalle singole Amministrazioni contraenti al fine di soddisfarne le esigenze.

Nel caso di variazioni significative organizzative e/o di attività, il Fornitore si impegna a concordare con l'Amministrazione Contraente l'attività di formazione/informazione del personale impiegato.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

11 SERVIZIO DI PORTIERATO – (LOTTI dal 7 al 12)

11.1 DEFINIZIONI SPECIFICHE DEI LOTTI DAL 7 AL 12

- **Sede:** complesso edilizio, ad esempio universitario, edificio e/o parte/parti di essi, ufficio e/o altro luogo presso cui viene richiesto di attivare il servizio di Portierato. Il medesimo edificio/complesso potrà avere uno o più punti di attivazione del servizio.
- **Addetto:** personale del fornitore individuato ed assegnato nelle diverse sedi per svolgere il servizio di portierato.

11.2 OGGETTO

Oggetto dei Lotti dal 7 al 12 è il Servizio di Portierato da svolgersi a favore delle Pubbliche Amministrazioni (Aziende Sanitarie, Enti Locali, etc.) della regione Sardegna.

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e di tutta la documentazione di gara ed inosservanza:

- della normativa vigente in materia;
- da quanto disciplinato dalle Prefetture delle province dove si svolge il servizio;
- delle eventuali disposizioni interne delle Amministrazioni contraenti attualmente in vigore o emanate durante l'esecuzione dell'appalto;
- di ogni altra disposizione di legge in materia.

Il Fornitore è in ogni caso obbligato a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera.

Il servizio oggetto dell'appalto consiste nell'accoglienza degli utenti (reception), nella gestione degli ingressi, nel controllo della funzionalità di impianti ed apparecchiature, nell'attività di vigilanza ed altre attività accessorie **“non implicanti un obbligo di difesa attiva degli immobili”**.

Il servizio di portierato deve essere svolto tramite la presenza continuativa del personale del Fornitore presso la/e Sede/i delle Amministrazioni contraenti al fine di garantire l'ordinata utilizzazione dell'immobile, durante gli orari ed i giorni indicati e secondo le disposizioni concordate con il Referente Locale. Sarà cura dell'Amministrazione Contraente individuare la postazione che deve essere presieduta dall'addetto al servizio e comunicarla al Fornitore. Tale postazione dovrà essere dotata di quanto necessario per lo svolgimento del servizio di reception (sedia, tavolo, telefono, computer, etc.).

Il Fornitore deve garantire la "continuità operativa" nel senso che dovrà organizzarsi in modo tale da gestire i periodi di assenza del personale addetto al servizio di portierato (malattia, ferie, etc.) allo scopo di garantire

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

sempre e comunque la presenza di personale in grado di adempiere, nel rispetto del livello qualitativo richiesto, alle prestazioni pianificate e secondo le modalità indicate nel presente capitolato.

Tutto il personale addetto al servizio di portierato dovrà svolgere i propri compiti rigorosamente ed in conformità alle norme del presente Capitolato, alle modalità indicate dal Fornitore nell'Offerta Tecnica nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta dal Direttore dell'esecuzione per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Contraente.

L'addetto dovrà prendere servizio nell'apposita postazione sino al termine del turno e non si dovrà allontanare dal presidio se non per svolgere le attività che gli sono state assegnate all'interno della sede. All'alternanza dell'attività di presidio gli addetti dovranno scambiare informazioni e disposizioni.

L'addetto al servizio di portierato deve svolgere tutte le attività che gli sono state assegnate e che sono state concordate tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore e risultanti dal Piano dettagliato degli interventi

Di seguito l'elenco (a titolo esemplificativo e non esaustivo) delle principali attività che il personale dedicato al servizio di portierato deve svolgere:

- **attività di controllo e di regolazione degli accessi**, provvedendo alla gestione e al controllo dei flussi in entrata e in uscita secondo quanto concordato nell'operatività del servizio con l'Amministrazione Contraente. A tal fine l'addetto deve:
 - garantire l'accoglienza e la registrazione dei visitatori in ingresso presso l'Amministrazione Contraente, su apposito registro;
 - impedire l'ingresso a persone non autorizzate, a venditori ambulanti o persone sospette;
 - congedare gli utenti in uscita (ritiro del documento identificativo interno e registrazione del termine di permanenza all'interno degli edifici);
 - verificare che non avvengano intrusioni nelle sedi al fine di evitare furti e quant'altro possa danneggiare l'Amministrazione Contraente e il suo patrimonio;
 - fornire assistenza alle persone diversamente abili, agli anziani e alle donne in stato di gravidanza, curando che abbiano la possibilità di utilizzare le sedute poste a loro disposizione;
 - impedire l'ingresso e la sosta nella guardiola di persone estranee ai servizi o allo stabile;
 - garantire il controllo e la regolazione degli accessi degli automezzi in entrata e in uscita nelle aree cortilive e di parcheggio (ove presenti), verificando che l'accesso sia consentito ai soli autoveicoli autorizzati (ossia quelli indicati dall'Amministrazione Contraente);
 - garantire il regolare transito dal passo carrabile della sede, intervenendo tempestivamente qualora lo stesso fosse occupato arbitrariamente;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- gestire eventuali code di visitatori in attesa ed in tutti i casi in cui sorgano contestazioni, agitazioni e turbative di qualsiasi genere ed invitare con gentilezza l'utenza a moderare il comportamento. Se lo stato di agitazione è tale da configurare la possibilità di produrre molestie all'utenza o danneggiamenti ai locali ed alle strutture dell'Amministrazione Contraente, l'addetto dovrà richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine e informare il Direttore dell'esecuzione ed il referente locale;
- **attività di centralinista**, in particolare provvedendo a ricevere e smistare telefonate in entrata (nonché chiamate in uscita se espressamente richieste dai vari uffici), telegrammi, fax. A tal fine le Amministrazioni contraenti forniranno i numeri telefonici di tutto il personale con l'indicazione dell'ufficio di appartenenza e le funzioni svolte;
- **attività di reception e di front-office**, fornendo informazioni e indirizzando gli utenti nei vari uffici, evitando nel contempo l'accesso a luoghi non autorizzati. In particolare, provvederà a richiedere ai visitatori/utenti esterni un documento di identificazione e rilasciare il documento provvisorio identificativo (tesserino/badge) ad uso interno. La prestazione comprende altresì l'attività di:
 - ricerca e avviso tempestivo del personale dell'Amministrazione Contraente al fine di minimizzare i tempi di attesa degli utenti esterni;
 - gestione efficace della comunicazione con soggetti presumibilmente o palesemente portatori di disabilità;
 - consegna di modulistica specifica e di formulari;
 - informazione di massima sugli orari del servizio, sulla possibilità di chiedere informazioni telefonando al numero verde o inviando un quesito al recapito di posta elettronica, o ancora sulla opportunità di consultare il sito web dell'Amministrazione Contraente;
 - informazione di massima sull'attività e le funzioni dell'Amministrazione Contraente. A tal fine, gli addetti al servizio reception saranno adeguatamente formati dall'Amministrazione medesima;
 - informazione anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici, personal computer di video scrittura, browser per internet e posta elettronica, principalmente per consultare applicativi di base e contenitori d'informazione;
 - prenotazione e gestione di sale riunioni qualora richiesto;
 - prenotazione di taxi per dipendenti ed utenti esterni;
 - gestione delle chiavi magnetiche delle macchine di distribuzione automatica di bevande calde e fredde (rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali), e segnalazione al Referente Locale dell'eventuale mancanza di prodotti ovvero malfunzionamento delle stesse;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- ricezione e smistamento della corrispondenza (corrispondenza ordinaria, plichi postali, pacchi merci/beni, etc.), in entrata e uscita dalla sede, in opportuno raccordo con gli uffici competenti;
 - manutenzione delle bandiere e controllo che le stesse siano correttamente issate ed in buone condizioni;
- **apertura e chiusura degli edifici**, nel rispetto degli orari concordati con l'Amministrazione Contraente.
In particolare, l'addetto deve:
 - aprire gli accessi al mattino anche per permettere l'entrata agli addetti alle pulizie, alla manutenzione, al facchinaggio, etc., previa identificazione mediante esibizione del tesserino personale di riconoscimento;
 - controllare l'uscita a fine turno del personale indicato al punto precedente;
 - ispezionare i locali durante l'apertura, prima della chiusura e comunque se richiesto nell'arco dell'orario di servizio al fine di verificare la presenza di persone; nonché provvedere alla chiusura dei locali, allo spegnimento delle luci, alla chiusura delle finestre, allo spegnimento degli interruttori di macchine ad alimentazione elettrica, etc.;
 - gestire gli altri punti di accesso alla struttura;
 - controllare il regolare funzionamento degli impianti tecnologici e l'utilizzo dei servizi comuni quali: ascensore, illuminazione, impianti idrici, segnali antincendio, riscaldamento, etc.;
 - attivare richieste d'intervento (es. apertura ticket) in caso di rilevazione di anomalie agli impianti, secondo quanto disposto con l'Amministrazione Contraente;
 - monitorare i sistemi di allarme e di sorveglianza all'apertura e chiusura delle sedi, con l'obbligo, in caso di allarme, di immediata segnalazione all'Amministrazione Contraente;
 - gestire le chiavi dei singoli uffici, dei montacarichi, delle uscite di sicurezza, dei locali tecnici, etc. e consegnarle in affidamento temporaneo al personale autorizzato, provvedendo al contempo all'aggiornamento di un apposito registro messo a disposizione dal Fornitore;
 - custodire le cose loro consegnate;
 - **attività di gestione di misure di sicurezza**, attivando segnali di pericolo, collaborando nell'attuazione delle procedure di evacuazione, antipanico e antincendio e provvedendo ad effettuare tutti gli interventi previsti dalle norme di sicurezza. Inoltre, l'addetto deve:
 - svolgere attività di prevenzione ed eventuale intervento a fronte di situazioni di rischio ambientale;
 - segnalare irregolarità anche comportamentali (presenza di soggetti fumatori in luoghi con divieto, utilizzo di luoghi per i quali è vietato l'accesso anche da parte del personale dell'Amministrazione,

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

etc.) nonché provvedere alla segnalazione di atti vandalici. Tali segnalazioni devono essere tempestivamente comunicate al Referente Locale;

- **effettuare il passaggio di consegne.** Il passaggio di consegne tra personale montante e smontante dovrà comportare il trasferimento di tutte le informazioni riguardanti lo stato del servizio, le attività in essere e le eventuali situazioni anomale all'interno della sede della Amministrazione. Sarà compito del personale subentrante verificare la correttezza di tutte le indicazioni e la rispondenza tra quanto segnalato e riportato sul registro (presenza di personale esterno, segnalazioni di allarme, chiavi in custodia, eventuali situazioni anomale, etc.) e la situazione reale. Ogni eventuale discordanza tra quanto lasciato in consegna e quanto verificato dovrà formare oggetto di segnalazione scritta sull'apposito registro di servizio.
- **Ulteriori** attività richieste dall'Amministrazione Contraente rientranti nell'oggetto dell'appalto.

Il **servizio di portierato è remunerato applicando un costo ora/uomo**, moltiplicando il numero di ore effettivamente erogate per il prezzo offerto per tale servizio in sede di gara.

11.3 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Le Amministrazioni contraenti interessate al servizio di portierato, dovranno inviare al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), nella quale dovranno inserire tutte le informazioni di dettaglio relative alle attività richieste.

Inoltre, alla RPF, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione della clausola sociale, l'Amministrazione dovrà allegare un documento con i dati relativi al personale eventualmente da assorbire, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 36 2023 e s.m.i., secondo le indicazioni previste nel CCNL di riferimento.

A titolo esemplificativo le Amministrazioni contraenti dovranno indicare nella RPF:

- le sedi presso cui il servizio andrà svolto con l'indicazione dell'ubicazione degli immobili,
- una sintetica descrizione dei servizi richiesti e delle caratteristiche specifiche per ogni servizio,
- gli orari di avvio e chiusura dei servizi,
- le procedure interne previste per l'espletamento delle attività richieste,
- quant'altro ritenuto necessario indicare.

Si specifica che la Richiesta Preliminare di Fornitura è propedeutica all'attivazione del servizio.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Il Fornitore, entro 3 giorni solari dalla ricezione della RPF, qualora lo ritenga necessario al fine della formulazione della proposta del Piano di Intervento (di cui sotto), ha facoltà di concordare con l'Amministrazione Contraente la data di un sopralluogo.

Si specifica che il sopralluogo è facoltativo ed è pertanto rimesso alla volontà stessa del Fornitore.

Qualora richiesto, il sopralluogo dovrà essere effettuato entro 10 giorni solari dalla ricezione della Richiesta Preliminare, congiuntamente con il Direttore dell'esecuzione o un suo incaricato, e potrà interessare tutte o parte delle sedi indicate nella Richiesta Preliminare dall'Amministrazione Contraente.

Entro 15 giorni solari dal sopralluogo o 20 giorni dalla ricezione della RPF, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà fornire alla stessa un Piano Dettagliato degli Interventi, conforme a quanto presentato in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica.

Contestualmente al Piano dettagliato degli interventi, il fornitore consegna all'Amministrazione il progetto di assorbimento redatto secondo le linee guida ANAC n.13 del 13.2.2019, atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'eventuale CCNL di riferimento, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico;

La mancata presentazione del progetto, anche a seguito della reiterazione della richiesta, determina l'applicazione delle penali e nel caso la risoluzione del contratto.

In caso di ritardo nella presentazione del Piano Dettagliato degli Interventi, saranno applicate le penali

Il Piano dettagliato degli interventi comprenderà almeno le seguenti informazioni:

- descrizione dettagliata delle attività che dovrà svolgere l'addetto per ogni sede;
- ubicazione degli immobili relativamente ai quali verranno attivati i servizi;
- organizzazione, numero di addetti dedicati al servizio, fasce orarie, turnazioni, giorni di presidio e postazioni presidiate per ogni sede;
- costo totale del servizio richiesto;
- ogni ulteriore utile prescrizione.

Il Piano dettagliato degli interventi dovrà riportare il/i servizio/i che il fornitore intende affidare in subappalto ed indicare il nominativo della ditta subappaltatrice, nel rispetto dei limiti di cui al disciplinare.

L'Amministrazione, una volta ricevuto il Piano dettagliato degli interventi, potrà:

- accettarlo e, quindi, procedere all'emissione dell'Ordinativo di fornitura;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- inviare, tramite il Direttore dell'esecuzione, le proprie deduzioni. Il fornitore, in tal caso, dovrà riformulare un nuovo piano recependo le modifiche del Direttore dell'esecuzione e inviarlo nuovamente all'Amministrazione entro 5 giorni solari, pena applicazione delle penali.

L'accettazione del Piano dettagliato degli interventi si formalizza nell'emissione dell'Ordinativo di fornitura sottoscritto dal RUP dell'Amministrazione contraente (OdF).

L'emissione dell'OdF è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario del Progetto di Assorbimento e dall'invio tramite pec dello stesso Progetto di Assorbimento e del Piano dettagliato degli interventi, alla Centrale Regionale di Committenza

Resta fermo che il servizio dovrà essere attivato entro e non oltre 30 giorni dall'emissione dell'OdF, pena l'applicazione della penale.

Nel corso degli Ordinativi di Fornitura il Direttore dell'esecuzione potrà trasmettere in forma scritta al Gestore del Servizio eventuali variazioni (ad esempio numero degli accessi e i relativi orari) che si rendessero necessari per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione Contraente. Qualunque modifica al Piano dovrà comunque e sempre essere formalizzata, entro 3 giorni solari, attraverso un Atto aggiuntivo che verrà ad esso allegato. Tale Atto aggiuntivo verrà sottoscritto dal RUP dell'Amministrazione Contraente. Il mancato rispetto dei tempi previsti sarà soggetto all'applicazione di una penale

Nel corso degli Ordinativi di Fornitura il Direttore dell'esecuzione potrà trasmettere in forma scritta al Gestore del Servizio eventuali variazioni che si rendessero necessari per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione Contraente. Qualunque modifica al Piano dovrà comunque e sempre essere formalizzata, entro 3 giorni solari, attraverso un Atto Aggiuntivo che verrà ad esso allegato. Il mancato rispetto dei tempi previsti sarà soggetto all'applicazione della penale

Si precisa che in occasione di eventi particolari (congressi, mostre, elezioni, etc.), le Amministrazioni potranno richiedere al fornitore di intensificare le attività contenute nel piano dettagliato degli interventi applicando i prezzi offerti in sede di gara.

L'emissione dell'Ordinativo di Fornitura implica l'obbligo di nominare e comunicare:

- da parte del Fornitore:
 1. il Gestore del Servizio, che sarà il referente e coordinatore del servizio nei confronti dell'Amministrazione Contraente. A tale figura saranno delegate in particolare le funzioni di coordinamento (ricevimento di segnalazioni e di chiamate da parte dell'Amministrazione Contraente) e di controllo delle attività effettivamente svolte, quali la corretta fatturazione, la fornitura di informazioni e della reportistica richiesta.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Il nominativo ed i recapiti del Gestore del Servizio, per ciascuna Amministrazione Contraente, devono essere noti al personale addetto al Contact Center.

2. gli Addetti ovvero i nominativi del personale al quale, per ogni singola sede, verrà attivato il servizio.
- da parte dell'Amministrazione Contraente:
 1. Il Direttore dell'esecuzione che rappresenta l'Amministrazione contraente nei confronti del Fornitore.
 2. un Referente Locale per ogni immobile o gruppi di immobili, che sarà il rappresentante per l'Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore, con il compito di regolare i rapporti con esso e di monitorare e controllare la corretta esecuzione del servizio.

11.4 ADDETTI AL PORTIERATO

Per garantire la qualità del servizio, il Fornitore deve curare al massimo la scelta del proprio personale, che dovrà essere accuratamente formato.

Il personale che il Fornitore impegnerà nell'espletamento del servizio di portierato deve essere di comprovata moralità e in possesso di competenze e professionalità necessari ad espletare correttamente le attività richieste; inoltre, dovrà essere in grado di utilizzare i principali programmi per personal computer ed gli apparati telefonici di centralino. Gli addetti dovranno essere adeguatamente formati e periodicamente sottoposti a corsi di aggiornamento secondo quanto disciplinato dal paragrafo Formazione e offerto dal Fornitore nella propria offerta tecnica.

Il Fornitore deve, a proprie spese, fornire al personale una divisa decorosa ed adeguata alle funzioni da svolgere secondo quanto concordato con l'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore deve comunicare per iscritto all'Amministrazione Contraente i nominativi delle persone impiegate nel servizio di portierato.

Il personale del Fornitore deve:

- avere cura della propria divisa che dovrà essere sempre pulita e indossata tenendo ben in vista i contrassegni;
- esibire l'apposito tesserino identificativo provvisto di fotografia, in modo che risulti immediatamente riconoscibile e che sia identificabile l'azienda di appartenenza;
- svolgere i compiti inerenti al servizio con cura e attenzione e mostrare sempre la massima disponibilità e gentilezza nei confronti degli utenti esterni e dei dipendenti dell'ente;
- esprimersi correttamente in lingua italiana;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- avere conoscenze informatiche di base;
- tenere un atteggiamento consono all'immagine ed alla funzione dell'Amministrazione Contraente, mantenendo un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi di tutti coloro che frequentano le sedi;
- svolgere il servizio negli orari prestabiliti evitando di intrattenersi con altre persone, eccezione fatta per i motivi inerenti al servizio;
- rispettare le disposizioni sul servizio seguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
- non divulgare notizie su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e le attività svolte dall'Amministrazione Contraente, salvo quelle indicate dall'Amministrazione stessa;
- custodire con responsabilità e utilizzare correttamente le chiavi e i dispositivi di apertura consegnati dall'Amministrazione Contraente per l'accesso ai locali delle sedi;
- impedire l'accesso ai locali dove si svolge il servizio a persone non addette;
- osservare scrupolosamente le norme che vigono nelle sedi delle Amministrazioni contraenti, ivi inclusi i plessi universitari, e tenere un contegno improntato alla massima correttezza ed irreprensibilità.

Il Fornitore è tenuto ad assicurare la completa disponibilità circa gli spostamenti del proprio personale nelle varie sedi a seconda delle esigenze dell'Amministrazione Contraente. Potranno essere definiti e quantificati, d'intesa tra Amministrazione Contraente e Fornitore, orari diversi e servizi supplementari rispetto al servizio di portineria. L'Amministrazione Contraente potrà altresì, in relazione alle proprie esigenze organizzative, stabilire una diversa ripartizione delle postazioni di svolgimento del servizio ovvero variare il numero delle postazioni medesime.

Il Fornitore dovrà provvedere all'allontanamento di quegli addetti al servizio, che o per cattivo contegno o per incapacità o inidoneità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, non dovessero compiere il loro dovere.

Il Fornitore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale o alle cose dell'Amministrazione Contraente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione da ogni pretesa che le venga mossa.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

L'Amministrazione Contraente è in ogni caso sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato e, in presenza di particolari esigenze, si riserva di apportare tutte quelle variazioni che riterrà opportune per rendere il servizio più rispondente alle proprie esigenze.

11.5 FORMAZIONE

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio di portierato dev'essere professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività a cui è adibito.

Il personale deve possedere conoscenze sui rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro, e sui rischi che possono coinvolgere i dipendenti e/o gli utenti dell'Amministrazione, al fine di conoscere i comportamenti atti a mitigare i rischi suddetti.

Il Fornitore deve assicurare la formazione del personale sulle materie di base (ad esempio: antincendio, primo soccorso, primo soccorso BLS-D, informatica, lingua inglese) e una formazione teorico-pratica specifica del Servizio svolto. Il Fornitore deve inoltre provvedere all'aggiornamento continuo del personale formato su tali materie. La formazione inoltre dovrà rispettare quanto offerto dal Fornitore in sede di gara.

La formazione deve essere somministrata e attestata da organizzazioni aventi specifica e documentata esperienza ed entro 6 mesi dall'avvio del servizio il Fornitore dovrà presentare al Direttore dell'esecuzione, le attestazioni di avvenuta formazione, pena l'applicazione della penale.

Ad inizio appalto, le Amministrazioni contraenti, in accordo con il Fornitore, potranno attivare dei corsi di formazione rivolti al personale che effettuerà il servizio all'interno delle proprie strutture. Il Fornitore si impegna a trasmettere le medesime informazioni/formazione al personale neo-assunto o subentrante dopo la fase di avvio del contratto.

Nel caso di variazioni significative dell'organizzazione o di nuove attività da espletare, il Fornitore si impegna a concordare con l'Amministrazione Contraente l'attività di formazione/informazione del personale impiegato.

11.6 REPORTISTICA

Per le attività oggetto dell'appalto il Fornitore dovrà redigere dei documenti riassuntivi quali rapporti, report, etc., contenenti dati sulle attività svolte e/o sul personale ai fini di un monitoraggio sull'andamento del servizio. Tali documenti potranno essere visionati dall'Amministrazione Contraente su richiesta o attraverso gli strumenti offerti dal Fornitore in sede di gara.

In particolare, il Fornitore dovrà provvedere, almeno, alla tenuta e compilazione presso ogni sede di un Registro nel quale annotare gli eventi anomali rilevati nel corso delle attività svolte. Il Registro dovrà essere

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

trasMESSO al Referente Locale con cadenza definita dall'Amministrazione Contraente e comunque non inferiore ad una a settimana, pena l'applicazione della penale

Il Fornitore è tenuto, inoltre, a presentare annualmente, pena l'applicazione della penale, un resoconto al Direttore dell'esecuzione, entro il mese successivo all'anno di riferimento.

L'Amministrazione potrà richiedere ulteriori reportistiche ed effettuare, in qualsiasi momento, riscontri sulla veridicità di quanto riportato sui documenti redati dal Fornitore, anche attraverso gli strumenti offerti in sede di gara dal Fornitore.

Il Fornitore altresì si obbliga, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, a fornire all'Amministrazione, con cadenza semestrale ed a tre mesi dalla scadenza del contratto, le informazioni sul personale utilizzato nel corso di esecuzione del Contratto di Fornitura.

La reportistica prodotta deve essere fornita in un formato elettronico tale da garantirne l'elaborazione successiva da parte della Centrale di Committenza (es: file excel).

12 PENALI RELATIVE A TUTTI I LOTTI

La Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Inoltre, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali. Ove si verificassero inadempimenti da parte del fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato tecnico, non imputabili all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente paragrafo.

Inadempienze	Penali
Irreperibilità del Gestore del Servizio o del suo sostituto.	€ 500,00 per ogni mancata reperibilità.
Indisponibilità da parte del Gestore del Servizio o del suo sostituto, a partecipare ai sopralluoghi, richiesti dall'Amministrazione Contraente, per eventuali verifiche e controlli	€ 500,00 per ogni giorno solare di indisponibilità

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Inadempienze	Penali
che si rendessero necessari per il corretto espletamento del servizio.	
Mancato aggiornamento del Piano dettagliato degli Interventi nel corso della validità del OdF entro i termini definiti nel capitolato	€ 50,00 per ogni giorno solare di ritardo
Presenza di disservizi rilevati durante i controlli	€ 500,00 per ogni giorno di disservizio, decorrenti dalla comunicazione dello stesso, fino al ripristino delle condizioni ottimali.
Mancata comunicazione di uno sciopero del personale alle singole Amministrazioni e alla Centrale regionale di committenza	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata sostituzione degli addetti da parte del Fornitore entro i termini definiti nel capitolato	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata attivazione del Contact Center	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo.
Mancato invio alla Centrale di Committenza del report Trimestrale entro i termini definiti nel capitolato	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Mancata comunicazione del rapporto di servizio quotidiano entro i termini definiti nel capitolato	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Mancata comunicazione del riepilogo dei fatti accaduti nel mese entro i termini definiti nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Mancata risposta alla RPF dell'Amministrazione entro i termini definiti nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Mancata effettuazione del sopralluogo entro i termini definiti nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Mancata presentazione del Piano Dettagliato degli Interventi entro	€ 250,00 per ogni giorno di

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Inadempienze	Penali
i termini definiti nel capitolato	ritardo
Mancata presentazione del nuovo Piano dettagliato degli interventi a fronte delle deduzione del Direttore dell'esecuzione entro i termini definiti nel capitolato	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata attivazione dei servizi previsti nel PDI e formalizzati nell'OdF entro i termini definiti nel capitolato	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata attivazione del sistema informativo entro i termini definiti nel capitolato	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato invio della reportistica entro i termini definiti nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata erogazione della sessione di formazione sul funzionamento del sistema informativo entro i termini definiti nel capitolato	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata possibilità di generare la reportistica richiesta tramite l'utilizzo del Sistema informativo.	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla segnalazione
Mancato inserimento nel sistema informativo e messa a disposizione dell'amministrazione dei passaggi e delle sequenze ispettive entro i termini definiti nel capitolato	€ 100,00 per ogni mancato inserimento
Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo per interventi di manutenzione straordinaria rispetto ai tempi indicati nel capitolato	€ 100,00 per ogni ora di ritardo in caso di richiesta urgente, € 50,00 per ogni ora di ritardo negli altri casi
Ritardo nell'invio della dichiarazione di intervento e di spesa rispetto ai tempi indicati nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Ritardo nell'effettuazione dell'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria rispetto ai tempi indicati nel capitolato e/o nel piano	€ 150,00 per ogni giorno di ritardo

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Inadempienze	Penali
di manutenzione	
Mancata presentazione delle attestazioni di avvenuta formazione, del personale addetto al servizio entro i termini definiti nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo per singolo dipendente
Ritardo nella presentazione del Registro degli eventi anomali relativamente alle attività di portierato rispetto ai tempi indicati nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Ritardo nella presentazione del resoconto annuale rispetto ai tempi indicati nel capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata presentazione del Progetto di Assorbimento entro i termini definiti nel capitolato	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo
Per ogni inadempienza relativa ai servizi oggetto dell'appalto relativi ai lotti dall'1 al 6 (vigilanza armata, trasporto valori, manutenzioni etc.) non contemplata nel capitolato.	€ 300,00 per ogni inadempienza
Per ogni inadempienza relativa ai servizi oggetto dell'appalto relativi ai lotti dal 7 al 12 (portierato) non contemplata nel capitolato.	€ 300,00 per ogni giorno di inadempienza

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nell'offerta presentata dal fornitore e nella Convenzione che sarà firmata; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la Centrale regionale di committenza, applicheranno al fornitore le penali sopra descritte sino al momento in cui il servizio riprenderà in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di fornitura; mentre la Centrale regionale potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati per iscritto al fornitore dall'Amministrazione contraente o dalla Centrale regionale di committenza; il fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



Comune di Sestu

PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PORTIERATO
PRESSO LA SEDE COMUNALE
VIA SCIPIONE, 1

1. OGGETTO

Il Servizio di Portierato della Casa Comunale di Via Scipione, 1, dovrà essere espletato nel rispetto:

- delle prescrizioni contenute nella convenzione n. 95 - prot. 3611 del 07.04.2025 - avente ad oggetto "Servizio di portierato e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Cagliari (escluse le aziende sanitarie);
- dalla normativa vigente;
- dalle disposizioni del Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali, Appalti e Contratti.

Il servizio in oggetto consiste nell'accoglienza degli utenti (reception), nella gestione degli ingressi, nella vigilanza ed altre attività accessorie **"non implicanti un obbligo di difesa attiva degli immobili"**.

Il servizio di portierato deve essere svolto tramite la presenza continuativa del personale del fornitore presso la sede comunale al fine di garantire l'ordinata utilizzazione dell'immobile, dal lunedì al venerdì per complessive ventotto ore settimanali così articolate:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle 13:30
- martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Il fornitore deve garantire la "continuità operativa" nel senso che dovrà organizzarsi in modo tale da gestire i periodi di assenza del personale addetto al servizio di portierato (ferie, malattia, ecc.) allo scopo di garantire sempre e comunque la presenza di persone in grado di adempiere, nel rispetto del livello qualitativo richiesto, alle prestazioni pianificate e secondo le modalità stabilite da questa amministrazione.

L'addetto dovrà prendere servizio nell'apposita postazione sino al termine del turno e non si dovrà allontanare dal presidio se non per svolgere le attività che gli sono state assegnate all'interno della sede.

Tutto il personale addetto al servizio dovrà svolgere i propri compiti rigorosamente e in conformità delle direttive esplicitate nella convenzione quadro della Centrale Regionale di Committenza e alle direttive impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dal Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali, Appalti e Contratti.

2. ATTIVITA'

Di seguito l'elenco (a titolo esemplificativo e non esaustivo) delle principali attività che il personale dedicato al servizio di portierato deve svolgere:

2.1 attività di controllo e di regolazione degli accessi

Provvede alla gestione e al controllo dei flussi in entrata e in uscita secondo quanto concordato nell'operatività del servizio con il Responsabile del Settore. A tal fine l'addetto deve:

- garantire l'accoglienza degli utenti in ingresso presso la sede comunale;
- impedire l'ingresso a persone non autorizzate, a venditori ambulanti o persone sospette;

- verificare che non avvengano intrusioni nelle sedi al fine di evitare furti e quant'altro possa danneggiare l'Amministrazione Contraente e il suo patrimonio;
- fornire assistenza alle persone diversamente abili, agli anziani e alle donne in stato di gravidanza, curando che abbiano la possibilità di utilizzare le sedute poste a loro disposizione;
- impedire l'ingresso e la sosta nella guardiola di persone estranee ai servizi o allo stabile;
- gestire eventuali code degli utenti in attesa e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni, agitazioni e turbative di qualsiasi genere ed invitare con gentilezza l'utenza a moderare il comportamento. Se lo stato di agitazione è tale da configurare la possibilità di produrre molestie all'utenza, al personale dell'Ente o danneggiamenti ai locali e alle strutture, l'addetto dovrà richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine e informare il direttore dell'esecuzione del contratto;

2.2 attività di centralinista

in particolare provvede a ricevere e smistare le telefonate in entrata. A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto fornirà i numeri telefonici di tutto il personale e tutte le informazioni utili per la gestione dell'utenza;

2.3 attività di reception e di front-office

fornisce informazioni indirizzando gli utenti nei vari uffici, evitando nel contempo l'accesso a luoghi non autorizzati. La prestazione comprende altresì l'attività di:

- ricerca e avviso tempestivo del personale dipendente dell'Ente al fine di minimizzare i tempi di attesa degli utenti esterni;
- gestione efficace della comunicazione con soggetti presumibilmente o palesemente portatori di disabilità;
- consegna modulistica specifica;
- informazioni di massima sugli orari degli uffici, sulla possibilità di chiedere informazioni telefonicamente o mediante posta elettronica (pec) o ancora sulla opportunità di consultare il sito web istituzionale;

2.4 apertura e chiusura della Casa comunale

nel rispetto degli orari, l'addetto deve aprire gli accessi al mattino e nei rientri pomeridiani al personale dipendente, agli amministratori comunali e/o agli utenti;

2.5 attività di gestione di misure di sicurezza

collaborare nell'attuazione delle procedure di evacuazione, antipanico e antincendio. Inoltre deve segnalare irregolarità anche comportamentali (presenza di soggetti in luoghi in cui è vietato l'accesso) nonché provvedere alle segnalazioni di atti vandalici

2.6 attività di passaggio di consegne

l'addetto dovrà effettuare il passaggio, in caso di sostituzione durante l'orario di servizio o per fruizione di ferie, di tutte le informazioni riguardanti lo stato del servizio.

3. Addetti al Portierato

Per garantire la qualità del servizio, il Fornitore deve curare al massimo la scelta del proprio personale, che dovrà essere accuratamente formato.

Il personale che il Fornitore impegnerà nell'espletamento del servizio di portierato deve essere di comprovata moralità e in possesso di competenze e professionalità necessari ad espletare correttamente le attività richieste. Inoltre, dovrà essere in grado di utilizzare gli apparati telefonici di centralino. Gli addetti dovranno essere adeguatamente formati.

Il Fornitore deve, a proprie spese, fornire al personale una divisa decorosa ed adeguata alle funzioni da svolgere.

Il Fornitore deve comunicare per iscritto all'Amministrazione Contraente i nominativi delle persone impiegate nel servizio di portierato.

Il personale del Fornitore deve:

- avere cura della propria divisa che dovrà essere sempre pulita e indossata tenendo ben in vista i contrassegni;
- esibire l'apposito tesserino identificativo provvisto di fotografia, se richiesto dalle forze dell'ordine o da autorità aventi diritto;
- svolgere i compiti inerenti al servizio con cura e attenzione e mostrare sempre la massima disponibilità e gentilezza nei confronti degli utenti e dei dipendenti;
- esprimersi correttamente in lingua italiana;
- tenere un comportamento consono all'immagine e alla funzione dell'Ente, mantenendo un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile di tutti coloro che frequentano la Casa Comunale;
- svolgere il servizio negli orari prestabiliti evitando di intrattenersi con altre persone, eccezione fatta per i motivi inerenti al servizio;
- non divulgare notizie su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e le attività svolte dagli uffici, salvo quelle per le quali è stato autorizzato;

4. Modalità di affidamento del Servizio

Per il servizio di portierato si procederà mediante adesione alla Convenzione, stipulata dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione autonoma della Sardegna, in data 07/04/2025 di cui al Repertorio n. 95 avente ad oggetto: *“Convenzione quadro per l'affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi e di portierato presso gli immobili delle amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna - Ed. 3- LOTTO 7 Sardegna Sud – Servizio di Portierato e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Cagliari (escluse le Aziende Sanitarie)”* – CIG: A03EED6E6 - periodo di anni tre a decorrere dal 16/06/2025.

L'importo stimato per il servizio in oggetto ammonta a complessivi € 103.403,17 IVA inclusa, di cui al quadro economico di seguito riportato:

SERVIZIO DI PORTIERATO CASA COMUNALE – PERIODO DAL 16/06/2025 AL 15/06/2028		
SERVIZIO	COSTO ORARIO	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
SERVIZIO ORDINARIO: N. ORE 4256	€ 18,95	€ 80.651,20
SERVIZIO OPZIONALE: N. 90 ORE A RICHIESTA (PACCHETTO ORE DA ATTIVARE A RICHIESTA)	€ 18,95	€ 1.705,50
ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2.400,00
TOTALE SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA IVA ESCLUSA		€ 84.756,70
TOTALE SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA IVA AL 22 % INCLUSA		<u>€ 103.403,17</u>

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali

Dott. Simone Troga